

RELAZIONE EX ART. 2501 SEXIES comma 3 Cod. Civ.

Dott. Leonardo Focardi

Prof. Dott. Maria Lucetta Russotto

FUSIONE

SILFI

SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY SPA

con sede a Firenze

Via della Robbia n. 47

Codice fiscale 066256560482– Partita IVA 06625660482

Registro Imprese di FIRENZE n. 06625660482

Capitale Sociale Euro 750.000,00 i.v.

e

LINEA COMUNE SPA

con sede a Firenze

Via Reginaldo Giuliani n. 250

Codice fiscale 05591950489– Partita IVA 05591950489

Registro Imprese di FIRENZE n. 05591950489

Capitale Sociale Euro 200.000,00 i.v.

SOMMARIO

1 – L’incarico	pag. 3
2 – I soggetti e la prospettata operazione straordinaria	pag. 5
2.1 – Le società partecipanti alla fusione	
2.1.1 – Silfi Societa’ Illuminazione Firenze e Servizi Smartcity Spa (incorporante)	
2.1.2 – Linea Comune spa (incorporanda)	
2.2 – La prospettata operazione straordinaria	
2.3 – la data di riferimento dell’operazione	
3 – Il quadro normativo e le finalità della relazione degli esperti	pag.14
3.1 – I riferimenti normativi: gli interessi tutelati e gli obblighi imposti agli esperti	
3.2 – Natura e portata della relazione ex art. 2501 sexies 3 c. CC	
4 – La documentazione utilizzata per lo svolgimento dell’incarico	pag.20
5 – La metodologia di valutazione per la determinazione del rapporto di cambio	pag.22
5.1 - Descrizione dei possibili metodi di valutazione	
5.1.1 Metodologia DCF	
5.1.2 Metodo dei multipli di Borsa	
5.1.3 Dividend Discount model	
5.1.4 Il metodo patrimoniale	
5.2 – Il metodo utilizzato dagli amministratori delle società	
5.3 – Difficoltà incontrate dagli amministratori delle due società	
6 – I risultati emersi dalla valutazione effettuata dagli amministratori	pag.33
6.1 – Valutazione delle singole società in ottica stand alone	
6.2 – Considerazioni aggiuntive sul soggetto aggregato risultante dalla fusione - Motivazioni del management operazione ex art. 2501 bis CC	
6.3 – Determinazione del rapporto di concambio fatta dagli amministratori	
7 – Il lavoro svolto	pag.48
8- L’adeguatezza del metodo di valutazione utilizzato e la validità delle stime ottenute	pag.49
9- Limiti incontrati dagli Esperti nell’espletamento dell’incarico	pag.50
10 – Le conclusioni	pag.51

1 – L’incarico

Nel corso dell’esercizio 2018, la Silfi Societa’ Illuminazione Firenze e Servizi Smartcity Spa e la Linea Comune spa, hanno iniziato un percorso per addivenire ad un’operazione di fusione, poi delineatasi con l’approvazione da parte dei rispettivi organi amministrativi di una bozza di progetto di fusione che ne ha delineato i profili.

In questo contesto, l’art. 2501 sexies di Codice Civile, prevede che il Tribunale del luogo in cui ha sede la società incorporante nomini uno o più esperti per ciascuna società, i quali sono chiamati a redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni.

Nel caso di specie la “Silfi Societa’ Illuminazione Firenze e Servizi Smartcity Spa” e la “Linea Comune spa”, hanno depositato presso il Tribunale di Firenze in data 11 settembre 2018 prot. n. 7231 un’istanza comune per la designazione di un esperto per entrambe le società coinvolte nell’operazione di fusione.

Il Presidente del Tribunale delle Imprese di Firenze, in data 8 ottobre 2018, ha nominato i sottoscritti dott. Leonardo Focardi e dott. Maria Lucetta Russotto quali esperti incaricati della predisposizione della relazione sulla congruità del rapporto di cambio.

Si fa presente che nella formulazione dell’istanza presentata al Presidente del Tribunale delle imprese di Firenze per la designazione dell’esperto, le società firmatarie non hanno ritenuto opportuno allegare alcun documento.

Il Progetto di fusione, dal quale si è partiti per la produzione della presente relazione, così come tutta la documentazione inerente e conseguente al progetto di fusione stesso della quale verrà data dettagliata elencazione in specifico paragrafo, che è alla base per la produzione della relazione dell’esperto comune, è stata consegnata ai sottoscritti a mezzo mail direttamente dalle parti.

Il progetto di fusione necessita della propedeutica predisposizione e approvazione da parte dei rispettivi Consigli di Amministrazione.

La presente relazione è redatta al fine di fornire agli azionisti delle società coinvolte nell'operazione straordinaria di Fusione, idonee informazioni sul rapporto di cambio e nello stesso tempo, dovrà indicare i metodi seguiti dagli Amministratori per la determinazione di detto rapporto, le eventuali difficoltà di valutazione incontrate dagli Amministratori stessi e contenere, inoltre, la valutazione e sull'adeguatezza di tali metodi, sotto il profilo della loro ragionevolezza e non arbitrarietà, e sull'importanza relativa attribuita dagli Amministratori a ciascuno di essi, nonché sulla loro corretta applicazione.

Nell'esaminare i metodi di valutazione adottati dagli Amministratori, anche sulla base delle indicazioni dei loro consulenti, non si è proceduto a un'autonoma valutazione economica delle società oggetto dell'operazione di fusione.

Tale valutazione è stata svolta esclusivamente dagli Amministratori, che si sono avvalsi anche dell'assistenza di rispettivi consulenti terzi.

Le procedure descritte nella presente Relazione sono state effettuate per la natura dell'incarico e pertanto non costituiscono in alcun modo una valutazione di merito sull'opportunità dell'operazione di fusione, né sulle motivazioni della stessa, né hanno finalità diverse da quelle previste dall'art. 2501 sexies.

2 – I soggetti e la prospettata operazione straordinaria

2.1 – Le società partecipanti alla fusione

2.1.1 - SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY SPA (INCORPORANTE)

La società “Silfi Società Illuminazione Firenze e Servizi Smartcity Spa” ha sede in Firenze (FI), Via della Robbia 47, Capitale sociale di Euro 750.000,00, Codice fiscale partita IVA e n. di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Firenze 0066256560482, R.E.A. della C.C.I.A.A. di Firenze n. 643339, viene costituita in data 1 marzo 2016 dalla scissione parziale non proporzionale della precedente società a capitale misto S.I.L.F.I. ILLUMINAZIONE SPA¹ attuata mediante attribuzione alla Silfi Società' Illuminazione Firenze e Servizi Smartcity Spa del ramo d'azienda di gestione della pubblica illuminazione, semafori e servizi connessi alla gestione della mobilità.

La nuova società con capitale al 100% del Comune di Firenze, progetta e gestisce in house, la rete dell'illuminazione pubblica, la centrale di controllo della rete degli impianti semaforici, i pannelli a messaggi variabile, i dissuasori mobili a protezione delle aree pedonali, le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, le telecamere di videosorveglianza, la rete in fibra ottica e WiFi del territorio comunale.

¹ SILFI illuminazioni spa fu costituita nel 1982 e ha sempre mantenuto la medesima compagine sociale, laddove la maggioranza da sempre è stata privata (Sig. Branzanti Piero per il 70% delle azioni) mentre la parte pubblica è rappresentata direttamente dal Comune di Firenze con il residuo 30%.

La Società operava in base di un “contratto di servizio” avente scadenza naturale il 31.12.2015, termine che, per inderogabili norme di legge, non poteva essere prorogato.

A seguito delle modifiche normative in materia di affidamento dei servizi pubblici locali e in previsione della scadenza del contratto di servizio prevista per il 31 dicembre 2015, viste le delibere del Consiglio Comunale numero 2014/C/00027 del 7 aprile 2014, 2015/C/00003 del 26 gennaio 2015, :2015/C/00035 del 29 giugno 2015, finalizzate all'individuazione di un soggetto gestore con modalità conformi alle vigenti normative comunitarie, considerate le revisioni degli assetti societari delineati dal Opiano di Razionalizzazione delle partecipate del Comune di Firenze, venne stabilito di affidare *in house providing* ad un unico soggetto a capitale interamente pubblico i servizi relativi alla gestione di manutenzione ordinaria e straordinaria e riqualificazione dei sistemi impiantistici tecnologici dell'illuminazione a servizio della viabilità comunale.

Nell'ottica del miglioramento continuo della qualità dei servizi affidati, SILFI promuove importanti investimenti in tema di riqualificazione energetica e innovazione tecnologica secondo piani triennali condivisi con l'Amministrazione Comunale principalmente attraverso la sostituzione delle lampade tradizionali con altre a tecnologia led, oltre all'eliminazione del circuito variabile e l'utilizzo di regolatori di flusso per garantire l'uniformità luminosa, ad interventi di adeguamento e riqualificazione elettrica e statica, incrementando le verifiche e certificazioni sui sostegni, le verniciature, i trattamenti alla base dei pali, le verifiche sulla sicurezza elettrica e sulla qualità illuminotecnica degli impianti. Inoltre sono previsti piani di intervento mirati a garantire la tutela dei monumenti e la sicurezza dei cittadini attraverso l'implementazione del sistema di videosorveglianza stradale e urbana.

SILFI spa ha ottenuto la Certificazione del Sistema di Qualità e del Sistema Sicurezza ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001: 2008 e BS OHSAS 18001: 2007, è in grado di monitorare costantemente il livello di qualità e di efficienza dei servizi erogati, e di adattare le scelte strategiche aziendali alle aspettative dei Cittadini/Utenti.

La società ha la sua sede legale ed operativa in Via della Robbia 47 a Firenze dove svolge parte della sua attività. L'immobile in Via dei Della Robbia n. 47 è di sua proprietà, inoltre detiene in locazione due ulteriori unità operative costituite dagli uffici, magazzini e rimessa siti in Firenze, Via Mayer n. 4 e dall'area aperta attrezzata sita in Firenze, Via San Piero a Quaracchi,. Al 30 giugno 2018 l'organico aziendale era composto da 56 unità.

Compagine sociale

Il Capitale sociale di Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00), diviso in 7.500 (settemilacinquecento/00) azioni ordinarie di valore nominale pari ad Euro 100,00 (cento/00) ciascuna, titolare dell'intero Capitale sociale e Unico socio è il COMUNE DI FIRENZE con sede in Palazzo Vecchio Piazza della Signoria - 50122, Firenze C.F.: 01307110484 .

Socio	N. di Azioni	Valore Nominale	%
Comune di Firenze	7.500	€ 750.000,00	100,00%
TOTALI	7.500	€ 750.000,00	100,00%

Oggetto sociale

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- a) costruzione, installazione, manutenzione e gestione di impianti di illuminazione pubblica, di impianti semaforici o comunque attinenti alla viabilità stradale e/o al controllo accessi in zone a traffico limitato, compresa la segnaletica verticale, orizzontale e di pericolo;
- b) costruzione, manutenzione e ristrutturazione di impianti a rete necessari per la distribuzione di energia elettrica, comprese le centrali e le cabine di trasformazione, la fornitura e la posa in opera di cavi elettrici, trasformatori, motori, apparecchi e quadri BT ed MT, plc e apparati di telecontrollo; nonché costruzione, installazione e manutenzione di impianti Fotovoltaici;
- c) costruzione, manutenzione, ristrutturazione e gestione di impianti elettrici anche interni, nonché di reti pubbliche o private di trasmissione dati, video o simili, su cavi in rame o in fibra ottica e WI-FI;
- d) installazione, manutenzione e gestione di impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario, metropolitano o tranviario compreso il rilevamento delle informazioni e l'elaborazione delle medesime per qualsiasi natura e per qualsiasi fine, anche di pubblica utilità;
- e) installazione, costruzione, manutenzione, controllo e gestione di dissuasori mobili per gestione del traffico e delle aree a traffico limitato e di erogatori di energia per veicoli elettrici;
- f) sviluppo, progettazione e applicazione di tecnologie per la regolazione, gestione e controllo della mobilità, ivi comprese la realizzazione, manutenzione e gestione degli impianti e relative attrezzature e sistemi;
- g) realizzazione interventi di ottimizzazione, adeguamento normativo e riqualificazione energetica, operando anche in veste di Esco (Energy Service Company) secondo i canoni e le filosofie indicate in sede europea ovvero di società di servizi energetici, promuovendo l'ottimizzazione dei consumi energetici anche con tecniche di Finanziamento Tramite Terzi e del Project Financing;
- h) prestazioni di servizi inerenti l'uso di piattaforme aeree richieste da amministrazioni pubbliche, noli di autogrù e piattaforme aeree anche a fini pubblicitari;
- i) promozione, progettazione, studio e consulenza tecnica, anche esecutiva, in materia di installazione, manutenzione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica, impianti semaforici o comunque di quant'altro necessario od opportuno ed attinente all'oggetto sociale.
- j) Integrazione di sistemi di telecomunicazione e videosorveglianza, installazioni di antenne di ricetrasmisione dati per sviluppo di reti su frequenze libere o licenziate;

k) Elaborazione e commercializzazione applicazioni informatiche “SMARTCITY” per la gestione integrata dei servizi ed il relativo utilizzo da parte degli utenti;

l) acquisto di energia elettrica per l’esercizio degli impianti in gestione.

La società può a tali fini compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, compresa l'assunzione di beni in locazione finanziaria (leasing), anche indiretta, nonché ogni altra operazione comunque connessa, attinente e strumentale al conseguimento anche indiretto degli scopi sociali, fatta eccezione per le operazioni di raccolta del risparmio tra il pubblico e per l'esercizio delle attività disciplinate dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria.

La Società potrà svolgere attività non prevalente per conto o in favore di terzi, nei limiti, nelle modalità e per la durata consentiti dalla normativa vigente.

Al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale, la Società potrà:

- assumere partecipazioni, anche azionarie, in società;
- promuovere la costituzione ed il coordinamento di consorzi, reti d'impresa o oltre entità aventi scopi affini all'oggetto sociale. L'esecuzione e la promozione di quanto previsto dall'oggetto sociale potrà essere svolta anche per altri enti pubblici.

2.1.2. LINEA COMUNE SPA (INCORPORANDA)

Linea Comune S.p.A. è una società a partecipazione interamente pubblica. Nasce nel 2005 come Centro Servizi Integrato dell’area fiorentina, costituito dai Comuni e degli enti del territorio quale strumento operativo per garantire agli utenti, attraverso avanzati sistemi di contatto multicanale – telefono, web, applicazioni mobili, smart card – un accesso facile e sicuro ai servizi della Pubblica Amministrazione.

Su input dei singoli enti, che decidono quali servizi attivare e con quali modalità, Linea Comune sviluppa la piattaforma tecnologica per la loro erogazione, gestisce l’interazione con gli utenti abilitati, monitora l’efficienza del sistema a regime.

Linea Comune svolge queste attività nel quadro dell’Accordo di Programma firmato dagli enti aderenti e nel rispetto delle direttive impartite dall’organo di controllo e vigilanza previsto dall’Accordo medesimo.

La società ha la propria sede legale ed operativa in Firenze, Via Reginaldo Giuliani n. 250, immobile condotto in locazione.

Al 30 giugno 2018 l'organico aziendale era composto da 24 unità.

Compagnie sociali

Il Capitale sociale di euro 200.000 (duecentomila) è diviso in n. 200.000 (duecentomila) azioni nominative del valore nominale ciascuna di euro 1 (uno) e risulta così composto:

- **Comune di Firenze** (codice fiscale 01307110484), titolare di quota di numero 84.000 (ottantaquattromila) azioni pari ad euro 84.000 (ottantaquattromila) (42%);
- **Città Metropolitana di Firenze** (codice fiscale 80016450480), titolare di quota di numero 84.000 (ottantaquattromila) azioni pari ad euro 84.000 (ottantaquattromila) (42%),
- **Comune di Bagno a Ripoli** (codice fiscale 01329130486), titolare di quota di numero 4.000 (quattromila) azioni pari ad euro 4.000 (quattromila) (2%),
- **Comune di Fiesole** (codice fiscale 01252310485), titolare di quota di numero 4.000 (quattromila) azioni pari ad euro 4.000 (quattromila) (2%),
- **Unione Montana dei Comuni del Mugello** (codice fiscale 06207690485) titolare di quota di numero 4.000 (quattromila) azioni pari ad euro 4.000 (quattromila) (2%),
- **Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve** (codice fiscale 06096360489) titolare di quota di numero 4.000 (quattromila) azioni pari ad euro 4.000 (quattromila) (2%),
- **Comune di Campi Bisenzio** (codice fiscale 80016750483) titolare di quota di numero 4.000 (quattromila) azioni pari ad euro 4.000 (quattromila) (2%),
- **Comune di Scandicci - Scandicci cultura - Istituzione per i servizi culturali** (codice fiscale 00975370487) titolare di quota di numero 4.000 (quattromila) azioni pari ad euro 4.000 (quattromila) (2%),
- **Comune di Sesto Fiorentino** (codice fiscale 00420010480) titolare di quota di numero 4.000 (quattromila) azioni pari ad euro 4.000 (quattromila) (2%),
- **Unione Comunale del Chianti Fiorentino** (codice fiscale 94188150489), titolare di quota di numero 4.000 (quattromila) azioni pari ad euro 4.000 (quattromila) (2%),

Socio	N. di Azioni	Valore Nominale	%
Comune di Firenze	84.000,00	€ 84.000,00	42,00%
Città Metropolitana di Firenze	84.000,00	€ 84.000,00	42,00%
Comune Sesto Fiorentino	4.000,00	€ 4.000,00	2,00%

FUSIONE
SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY SPA – LINEA COMUNE SPA

Comune di Scandicci	4.000,00	€	4.000,00	2,00%
Comune di Fiesole	4.000,00	€	4.000,00	2,00%
Comune di Bagno a Ripoli	4.000,00	€	4.000,00	2,00%
Comune di Campi Bisenzio	4.000,00	€	4.000,00	2,00%
Unione Comunale Valdarno Valdisieve	4.000,00	€	4.000,00	2,00%
Unione Montana Comuni Mugello	4.000,00	€	4.000,00	2,00%
Unione Comunale Chianti Fiorentino	4.000,00	€	4.000,00	2,00%
TOTALI	200.000,00	€	200.000,00	100,00%

Oggetto sociale

La società svolge funzioni tecnico-operative e di supporto per i servizi di e-government e per gli ulteriori servizi e attività di interesse comune dei soggetti aderenti all'Accordo di programma di cui all'art. 1, nel rispetto delle direttive impartite dall'organo di controllo esecutivo di programma e di vigilanza previsto dall'Accordo stesso.

Linea Comune S.p.A. gestisce la piattaforma dei servizi integrati comune che consente agli Enti aderenti di fornire i servizi telematici sviluppati, tra l'altro, nell'ambito del progetto e-Firenze, nonché il dispiegamento di quelli previsti dal progetto People e di altre progettualità promosse dagli enti firmatari nei rispettivi ambiti di riferimento. La piattaforma costituisce il punto di raccordo tra le informazioni disponibili sulle banche dati degli Enti e le richieste provenienti dagli utenti attraverso molteplici canali (internet, telefono, sms, sportelli, ecc.).

La società gestisce e fornisce servizi e prodotti informatici, fra cui:

- servizi rivolti a cittadini, professionisti, imprese ed a supporto delle strutture interne degli Enti, tra i quali il Contact Center, i Sistemi Informativi Territoriali, le procedure informatiche per gli acquisti (Market Place) e gli eventuali altri servizi tecnico operativi richiesti dagli enti;
- servizi di consulenza, project management su progetti di e-government, supporto all'adeguamento dei back offices ed all'acquisto di componenti hardware e software, sviluppo di progetti di formazione.

La società può svolgere attività anche nei confronti di soggetti non soci, a condizione che

- a) oltre l'ottanta per cento del suo fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dai propri enti pubblici soci e;

b) la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale.

2.2 – La prospettata operazione straordinaria

I Consigli di Amministrazione di Silfi spa e Linea Comune spa hanno elaborato un progetto di fusione (il “progetto industriale”), finalizzato alla incorporazione del patrimonio della Linea Comune spa nella Silfi spa.

L'operazione straordinaria si ricollega al più ampio **Piano di razionalizzazione delle Società partecipate pubbliche** (*Legge di Stabilità 2015*) e alla costruzione dell'*ambizioso progetto di trasformazioni delle nostre città in “città intelligenti”* , cioè città che risparmino e che utilizzino in modo sempre più efficace le proprie risorse, attraverso progetti di digitalizzazione che abbiano una prospettiva di migliorare l'efficienza principalmente sotto gli aspetti legati alla erogazione dei servizi, dalla mobilità, alla sicurezza, alla illuminazione, ed offrire servizi in un ambito territoriale più ampio, oltre che contiguo. Così facendo si raggiungeranno vantaggi notevoli in termini di economia di scala e di scopo, oltre che di funzionalità ed efficacia dei servizi offerti ai cittadini.

Appare evidente l'opportunità per il territorio fiorentino di dotarsi di strumenti che consentano ai servizi pubblici non solo di tenere il passo con l'evoluzione dei bisogni e delle richieste (sempre più diversificate) ma anche di provare ad anticipare questo processo.

In tale contesto trova origine l'ipotesi di riunire in un'unica società due Società che ad oggi svolgono i ruoli più rilevanti nel panorama della smart city dell'area metropolitana di Firenze: SILFI Spa (società in house interamente partecipata dal Comune di Firenze) e LINEA COMUNE Spa (società in house partecipata dalla maggioranza degli enti facenti parte della Città Metropolitana).

L'obiettivo naturale per le due società è quindi diventato quello di unirsi e unire le due forze in un unico soggetto in modo da permettere ai Comuni di migliorare il livello qualitativo e quantitativo dei servizi rivolti ai cittadini ed avere nuovi e migliori strumenti per la gestione intelligente del territorio.

Sostanzialmente ricercando quella integrazione sia industriale che territoriale che offra nuovi strumenti di conoscenza e di intervento agli Enti locali soci (si pensi, ad esempio, al gestire sotto l'egida di una unica società pubblica il Contact Center 055055 e la SCCR, la Smart City Control Room).

Il contesto in cui si iscrive questo progetto lo rende naturalmente orientato a:

- semplificare la vita dei cittadini ed offrire servizi integrati ed efficienti;
- produrre risparmi ed efficientamenti nella spesa pubblica;
- sviluppare innovazione nei servizi pubblici;
- fornire un supporto efficace alle scelte strategiche delle Amministrazioni.

L'ingresso della compagine "metropolitana" di LINEA COMUNE Spa (portatrice di un'azienda dotata di preziosi know how specifici ed erogatrice di eccellenti livelli di servizio) in SILFI Spa permetterà inoltre di intervenire in modo sempre più unitario e coordinato sul conglomerato urbano risultante dagli abitati dei Comuni oggi soci di LINEA COMUNE Spa.

Le Unioni dei Comuni più distanti dalla cerchia urbana, a loro volta, si vedranno comunque garantiti i servizi attuali erogati da LINEA COMUNE Spa salvo partecipare (ove ciò risulti per essi efficiente ed economico) anche a tutti gli altri possibili aspetti del piano industriale, non ultimi quelli del coordinamento e raccordo dei flussi locali del traffico con la viabilità metropolitana, dell'infrastrutturazione fibra/tvcc del territorio o della valorizzazione del patrimonio culturale tramite progetti speciali di illuminazione.

Oltre ai fondamentali obiettivi di carattere strategico dell'operazione di fusione per incorporazione di LINEA COMUNE Spa in SILFI Spa, sono da ritenersi altrettanto importanti gli obiettivi di carattere economico che hanno portato ad addivenire a tale scelta.

I motivi economici sono essenzialmente da ricercare:

- *Unificazione di due patrimoni netti espressione di stati patrimoniali liquidi, solidi ed in equilibrio, tali da determinare una maggiore massa critica capace di agevolare investimenti tecnologici ed un incremento delle performances aziendali già nel medio/breve periodo;*
- *Possibilità di nuove entrate dovute all'espansione quantitativa del numero dei servizi effettuati a favore di Enti soci;*
- *Possibilità di nuove entrate dovute all'espansione qualitativa dei servizi affidati alla società (con particolare riferimento alla Smart City Control Room la cui inaugurazione è prevista nel corso del 2019 e che troverà sede presso la società nell'immobile in Via dei Della Robbia n. 47);*
- *Possibilità di creare supporti tecnologici ed informatici indirizzati al miglioramento di servizi pubblici non gestiti dalla società;*
- *Significativo efficientamento dei costi fissi di struttura.*

2.3 – La data di riferimento dell'operazione

Al fine della redazione della relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni delle società oggetto dell'operazione di fusione, gli Esperti hanno considerato come data convenzionale di riferimento la data del 30 giugno 2018. A tale data sono state consegnate le situazioni semestrali approvate dai Consigli di Amministrazione delle due società coinvolte nell'operazione di fusione.

3 – Il quadro normativo e le finalità della relazione degli esperti

3.1 – I riferimenti normativi: gli interessi tutelati e gli obblighi imposti agli esperti

“Art. 2501-sexies. (Relazione degli esperti).

Uno o piu' esperti per ciascuna societa' ((redigono)) una relazione sulla congruita' del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi:

a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi;

b) le eventuali difficoltà di valutazione.

La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato.

L'esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 2409-bis e, se la societa' incorporante o la societa' risultante dalla fusione e' una societa' per azioni o in accomandita per azioni, sono designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la societa'. Se la societa' e' quotata in mercati regolamentati, l'esperto e' scelto tra le societa' di revisione sottoposte alla vigilanza della Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa.

In ogni caso, le societa' partecipanti alla fusione possono congiuntamente richiedere al tribunale del luogo in cui ha sede la societa' risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o piu' esperti comuni.

Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle societa' partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.

L'esperto risponde dei danni causati alle societa' partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.”

La norma affianca le altre disposizioni relative alla documentazione necessaria ai fini della delibera di fusione, in risposta all'istanza di trasparenza e completa informazione dei soci avanzata nel vigore della previgente disciplina e tuttora ribadita. La relazione degli esperti risulta decisiva al fine di permettere ai soci un'analisi tecnica del rapporto di cambio proposto dall'organo amministrativo nella propria relazione, per una consapevole decisione in merito alla deliberanda fusione, sia nell'ottica del voto che dell'eventuale opposizione.

I commi quinto e sesto dell'art. 2501-sexies si preoccupano di definire poteri e responsabilità dei soggetti nominati ai sensi dei precedenti commi.

I poteri si concretano in due diritti espressamente riconosciuti: ottenere dalla società informazioni e documenti; procedere “ad ogni necessaria verifica”. Peraltro il rifiuto degli organi sociali a collaborare in tal senso può essere segnalato nella relazione, che in ogni caso deve essere predisposta dall'esperto².

Può ipotizzarsi, con riferimento a quanto previsto dal 2501-sexies, quinto comma, un “diritto/dovere” degli esperti di chiedere informazioni e documenti anche non pubblici, con il rischio, dunque, di un conflitto con il dovere di riservatezza simmetricamente posto a carico degli amministratori di società. Il rischio in parola, tuttavia, subisce un notevole ridimensionamento attraverso il riferimento agli ulteriori doveri, gravanti sull'esperto, di non divulgare a terzi le informazioni ottenute nello svolgimento dell'incarico e di non utilizzarle per fini diversi dall'incarico stesso.

Peraltro, un ulteriore limite “fisiologico” alle facoltà concesse agli esperti risiede nella pertinenza delle informazioni richieste allo svolgimento dell'incarico³.

Non è preclusa agli esperti la nomina di collaboratori né il coordinamento con altri esperti, fermo restando che per il lavoro svolto e per la relazione risponderanno solo i soggetti nominati dalla società o dal Tribunale ex art. 2501-sexies, c.c..

A differenza dell'abrogato art. 7, d.p.r. 136/75, la disciplina attuale non fissa un termine iniziale per lo svolgimento della relazione, donde il consolidamento della prassi che consente agli esperti di iniziare l'adempimento dell'incarico anche prima del completamento della relazione da parte dell'organo amministrativo, come nel caso della presente fusione.

Non v'è dubbio che la relazione ex art. 2501-sexies non potrà essere predisposta, né l'incarico sarà compiuto, se non attraverso l'analisi della relazione ex art. 2501-quinquies, e in particolare del rapporto di cambio, ma l'anticipo dell'inizio dell'esecuzione non pregiudica alcun interesse né diritto, né la qualità del lavoro o dei risultati, anzi contribuisce a rendere più breve il procedimento integralmente considerato⁴.

Il termine finale, invece, deve farsi coincidere con il termine del deposito ex art.2501-septies.

Sul piano della responsabilità, il successivo sesto comma stabilisce che ai terzi “l'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alle fusioni, ai loro soci e (Art. 2501-sexies, sesto comma, c.c.)” e richiama le disposizioni dell'art. 64 c.p.c. in tema di responsabilità del

² (Spolidoro, 1994, 72 – Santagata, 2004, 369 – Caratozzolo, 1996, 261 – Morano-Zini, 1991, 923)

³ (Santagata, 2004, 368 – Cacchi Pessani, 2006, 610 – Morano-Zini, 1991, 919 – Spolidoro, 1994, 72).

⁴ (Cacchi Pessani, 2006, 611 – Magliulo, 2005, 138. Contra Santagata, 2004,374).

consulente, il quale prevede letteralmente che “si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti. In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda fino a euro 10.329. Si applica l’articolo 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti” (Art. 64, c.p.c.).

A prescindere da tale richiamo, tuttavia, l’incarico affidato all’esperto ex art. 2501-sexies c.c. non può ricondursi né all’arbitrato, né alla perizia contrattuale, trattandosi di una “prestazione professionale di analisi, verifica e controllo assimilabile alla certificazione”⁵.

L’adempimento dell’incarico è parametrato al concetto della diligenza professionale, cui si può risalire argomentando dagli artt. 2409-sexies e 2407 in tema di sindaci e revisori, per la cui carenza gli esperti sono responsabili nei confronti delle società partecipanti alla fusione, dei loro soci e dei terzi.

Le opinioni circa la natura della responsabilità non sono univoche. La dottrina maggioritaria aderisce alla tesi della natura extracontrattuale⁶ ma non mancano posizioni, anche autorevoli, di segno opposto⁷.

In ogni caso, l’area della responsabilità dell’esperto si estende all’oggetto dell’incarico, e dunque nei limiti del parere sulla congruità del rapporto di cambio, potendo egli rispondere esclusivamente per la violazione dei doveri di diligenza assunti accettando l’incarico.

Proprio la diligenza, in vero, costituisce il criterio per la determinazione dell’esatta prestazione e dunque il contenuto dell’obbligo dell’esperto.

Il presunto danneggiato dovrà, pertanto, provare l’inesattezza del rapporto di cambio ed il conseguente pregiudizio subito, ferma restando la possibilità per l’esperto di dimostrare di aver adempiuto l’incarico con la diligenza “qualificata” richiesta dall’art. 1176 c.c.⁸

Peraltro, trattandosi di prestazioni professionali ad alto contenuto intellettuale, si ritiene applicabile l’esimente di cui all’art. 2236 c.c., per cui “se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave” (Art. 2236, c.c.).

Al fine di fornire agli azionisti di S.IL.Fi. spa e Linea Comune spa idonee informazioni sul Rapporto di Cambio, la presente relazione indica i metodi seguiti dagli Amministratori per la determinazione dello stesso, i valori risultanti dall’applicazione di tali metodi e le difficoltà di

⁵ (Santagata, 2004, 376)

⁶ (fra tutti Bonelli, 1979, 974– Allegri, 1995, 1047)

⁷ (Santagata, 2004, 676 – Spolidoro, 1994, 73).

⁸ (Santagata, 2004, 377 – Cacchi Pessani, 2006, 612).

valutazione incontrate dagli Amministratori stessi; essa contiene inoltre le nostre considerazioni sull'adeguatezza nelle circostanze di tali metodi, sotto il profilo della loro ragionevolezza e non arbitrarietà, nonché sulla loro corretta applicazione.

Nell'esaminare i metodi di valutazione sono stati indicati i principali metodi utilizzabili e si ricorda che indicando quelli adottati dagli Amministratori non abbiamo effettuato alcuna valutazione economica delle Società.

Al riguardo, gli Amministratori hanno nominato il dott. Claudio Vivaldi, in qualità di esperto indipendente con la finalità di predisporre delle analisi ai fini di fornire ai Consigli di Amministrazione delle Società gli "Elementi di riflessione sul rapporto di cambio".

3.2 – Natura e portata della relazione ex art. 2501 sexies 2 comma C.C.

FONTI E SISTEMA – Per quanto concerne la funzione e la ratio della norma è opportuno fare riferimento, relativamente alla natura e portata della relazione, alla III direttiva CEE in materia societaria (78/855/CEE) nonché alla relativa normativa di attuazione (d.lgs. 22/1991).

Altre norme correlate: artt. 2501-quinquies, 2343, 2437-bis, 2505, 2505-bis, 2505-quater c.c., nonché l'art. 9, d.lgs. 108/2008 per le fusioni transfrontaliere.

APPLICAZIONI – La disposizione richiede applicazione in tutti i casi di fusione, fatte salve le ipotesi "semplificate" di cui agli artt. 2505, 2505-bis e 2505-quater c.c..

L'art. 2501-sexies c.c. si preoccupa di fornire alcune indicazioni circa le modalità ed il contenuto dell'incarico, stabilendo che gli esperti, come già detto, "devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi:

- a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi
- b) le eventuali difficoltà di valutazione."

e che tale relazione deve contenere "un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato".

Tali indicazioni, sebbene contribuiscano a determinare la natura e i limiti della relazione, non sono di aiuto per risalire a quale contenuto, in concreto, la relazione debba avere per realizzare l'obiettivo al cui perseguimento la norma è votata.

Tale obiettivo, che può prima facie farsi coincidere con l'adeguata informazione dei soci, è garantito solo in presenza di un'analisi sufficientemente dettagliata – e attendibile – da consentire ai soci una consapevole – rectius, informata – decisione in sede di delibera e da costituire un'adeguata piattaforma di merito per l'eventuale sindacato giudiziale della stessa.

In questo senso, stando alla lettera della norma, il “suggerimento” per i c.d. esperti sarebbe quello di ripercorrere – e dunque consentire ai soci di ripercorrere – la relazione dell'organo amministrativo, per poi pronunciarsi circa la congruità o meno del rapporto di cambio quale risultato dell'iter logico-argomentativo svolto “in parallelo”.

Un maggiore livello di dettaglio circa la relazione degli esperti è fornito dallo schema allegato alla Comunicazione Consob n. 73063 del 5.10.2000, inviata “alle società di revisione iscritte nell'albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del d.lgs. n. 58/1998” e avente ad oggetto “Modalità di redazione delle relazioni emesse dalle società di revisione in occasione di operazioni di fusione e scissione”.

Sebbene tale schema sia di applicazione diretta alle sole società quotate, esso costituisce un valido strumento guida alla relazione degli esperti anche al di fuori dell'ambito di operatività della Commissione.

In particolare, la relazione viene suddivisa in quattro parti: 1) la definizione del “motivo, oggetto e natura dell'incarico”; 2) l'analitica descrizione della “documentazione utilizzata”; 3) la ricognizione e descrizione dell'attività valutativa svolta dagli amministratori, di cui va verificata l'adeguatezza, la ragionevolezza e la correttezza, riassumendo i metodi di valutazione da questi utilizzati, i risultati dell'applicazione di tali metodi e le eventuali difficoltà di valutazione da questi incontrate; 4) la descrizione del lavoro svolto dall'esperto, illustrando le verifiche effettuate sulla documentazione a supporto dell'analisi (situazione patrimoniale, bilanci, progetto di fusione etc.) descrivendo i controlli effettuati sui metodi per la determinazione del rapporto di cambio, evidenziando i limiti ed i problemi incontrati durante l'analisi.

Il parere degli esperti si pone per sua natura su di un piano diverso rispetto alla relazione dell'organo amministrativo, non realizzando una vera e propria attività valutativa, né viceversa fermandosi ad un mero riscontro della ragionevolezza della relazione ex art. 2501-quinquies. L'esperto deve produrre una verifica indipendente, ripercorrendo, come si diceva, il procedimento seguito dall'organo amministrativo, valutando l'adeguatezza di questo e la corretta applicazione dei criteri di valutazione.

In sintesi, l'esperto non deve proporre un proprio rapporto di cambio, né entrare nel merito della convenienza dell'operazione, ma esclusivamente valutare la completezza e la plausibilità

dei dati forniti dall'organo amministrativo, la ragionevolezza del procedimento svolto da questo e la "congruità logica" dei risultati prodotti⁹

Lo svolgimento di autonoma attività valutativa – con conseguente perseguimento di un autonomo, ed alternativo, risultato – da parte dell'esperto, peraltro, oltre ad esulare dalle finalità della norma in parola, sarebbe scarsamente opportuno, compromettendo quel requisito di indipendenza del revisore che ne fa il soggetto prediletto dal legislatore per assolvere alla funzione di verifica, soprattutto nei casi in cui il medesimo soggetto svolga altresì il controllo legale dei conti della società¹⁰.

⁹ (Bianchi, 2002, 289 – Santagata, 2004, 372 – Sacchi, 2002, 693 – Marchetti, 1991, 33).

¹⁰ (Sacchi, 2002, 694 – Cacchi Pessani, 2006, 607).

4 – La documentazione utilizzata per lo svolgimento dell’incarico

Nello svolgimento del presente lavoro sono stati forniti dalle società oggetto dell’operazione di fusione i documenti e le informazioni ritenute utili nella fattispecie.

In particolare, sono stati analizzati:

- a) Il progetto di fusione redatto, ai sensi dell’art. 2501-quater e 2506 -ter del codice civile, da Silfi e Linea , con allegati i dettagli degli elementi patrimoniali che verranno trasferiti alla società beneficiaria;
- b) bozza del progetto di fusione per incorporazione art. 2501-ter Codice civile e della relativa relazione illustrativa degli Amministratori, in corso di approvazione da parte dei rispettivi Cda; In tale relazione –tra l’altro – è illustrato e giustificato sotto il profilo giuridico ed economico il progetto di fusione e, in particolare, il rapporto di cambio;
- c) Visure Camerali ordinarie delle società partecipanti alla fusione;
- d) gli statuti della società Silfi spa e della società Linea Comune;
- e) bozza di statuto predisposta per la società post fusione;
- f) la delibera del Cda di Silfi spa del 31 luglio 2018 con la quale viene approvata la situazione patrimoniale ed economica al 30 giugno 2018;
- g) la delibera del Cda di Linea Comune spa del 1 agosto 2018 con la quale viene approvata la situazione patrimoniale ed economica al 30 giugno 2018 ;
- h) il fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2017 di Silfi spa;
- i) il fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2016 di Silfi spa;
- j) il fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2015 di Silfi spa;
- k) il fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2017 di Linea Comune spa;
- l) il fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2016 di Linea Comune spa;
- m) Piano operativo di razionalizzazione delle società e partecipazioni del Comune di Firenze per il 2015 c.612 Legge 23.12.2014 n.190;
- n) Revisione straordinaria delle partecipazioni art.24 D.Lgs 175/2016 del 8 febbraio 2017;
- o) la Relazione di stima del capitale economico della società Silfi redatta dal Dott. Marco Andreoletti di Torino in qualità di dipendente della Praxi spa del 18 luglio 2016;
- p) Schede relative ai beni ammortizzabili della società Silfi spa;
- q) Schede relative ai beni ammortizzabili della società Linea Comune spa;
- r) Relazioni del consulente Dott. Claudio Vivaldi inerenti le valutazioni immobiliari di Silfi spa;

- s) Relazione del Presidente di Silfi spa sulle cause pendenti della società;
- t) Relazione del Presidente di Linea Comune spa sulle cause pendenti della società;
- u) Contratti di Servizio vigenti tra le società e gli Enti soci;
- v) ulteriori elementi contabili, extracontabili e statistici, nonché ogni altra informazione ritenuta utile ai fini della presente relazione.

La documentazione sopra elencata è conservata presso gli studi degli scriventi.

Sono stati incontrati al fine del presente lavoro il Presidente di Silfi spa , il Presidente di Linea Comune spa Dott. Giancarlo Carniani, il Dott. Claudio Vivaldi (consulente della Silfi spa).

E' stato inoltre ottenuto conferma che, per quanto a conoscenza degli organi amministrativi della società, non sono intervenute modifiche significative ai dati e alle informazioni presi in considerazione nello svolgimento della presente analisi.

5 – La metodologia di valutazione per la determinazione del rapporto di cambio

5.1 Descrizione dei possibili metodi di valutazione

5.1.1 Metodologia DCF

Il Discounted Cash Flows (DCF) è un metodo di natura finanziaria, che individua nella capacità dell'azienda di produrre flussi di cassa l'elemento fondamentale i fini della sua valutazione. La caratteristica principale della metodologia finanziaria consiste nel rispetto del principio della teoria del valore tramite l'apprezzamento della capacità di generazione di flussi di cassa, del profilo di rischio degli stessi, nonché della loro distribuzione nel tempo.

Il valore del capitale economico di un'azienda è pari alla somma delle seguenti componenti:

- il valore operativo o Enterprise Value, determinato sulla base dei flussi di cassa operativi che l'azienda sarà in grado di generare in futuro, scontati ad un tasso di attualizzazione pari al costo medio ponderato del capitale (wacc);
- il valore di mercato di eventuali surplus asset non inerenti alla gestione caratteristica o non considerati, per eventuali specifiche ragioni metodologiche, nei flussi di cassa operativi;
- la posizione finanziaria netta e minorities dell'azienda determinate con riferimento alla data di valutazione.

Per quanto concerne la determinazione del valore operativo, la stima dei flussi di cassa operativi prospettici richiede un'analisi puntuale per l'orizzonte temporale prevedibile e una stima del valore futuro dell'azienda al termine del periodo (terminal value) di proiezione esplicita.

Al fine di stimare il valore del capitale economico, si dovrebbero sommare al valore operativo la posizione finanziaria netta, le minorities, e il valore di mercato di eventuali surplus asset, provvedendo alla sua attualizzazione.

I flussi di cassa individuati nel metodo in oggetto sono di natura operativa, ossia destinati alla remunerazione e all'eventuale rimborso di tutti i fornitori di capitale: di debito e di rischio. Ai fini dell'attualizzazione dei flussi di cassa operativi, deve quindi essere utilizzato un tasso rappresentativo del costo di tutte le risorse finanziarie utilizzate dall'azienda; detto tasso è individuabile nel costo medio ponderato del capitale, ovvero nel wacc.

Ai fini della determinazione del wacc vengono considerati il costo del capitale di debito, pari al costo dei debiti onerosi applicabile alle società e al costo del capitale di rischio, comunemente definito come il costo opportunità del capitale azionario dell'azienda, ovvero il suo rendimento medio atteso. Il costo del capitale di rischio può essere stimato tramite differenti modelli. La prassi operativa prevalente impiega il modello del Capital Asset Pricing Model (CAPM).

Ai fini della stima della struttura finanziaria, ossia della definizione dei pesi del capitale di debito e di quello di rischio (leverage), è possibile ricorrere a diverse soluzioni operative:

- riferirsi alla struttura finanziaria della società alla data di riferimento della valutazione espressa in termini di valori correnti di mercato. In tal caso, si ipotizza implicitamente che la società, nel lungo periodo, abbia una struttura finanziaria analoga a quella corrente;
- riferirsi alla struttura finanziaria prospettica della società, definibile sulla base di:
 - valori medi di mercato delle due componenti di capitale, rilevate a partire da un campione di imprese comparabili. Tale approccio si fonda sul presupposto che la struttura finanziaria della società si allineerà, nel medio-lungo periodo, a quella delle aziende del settore di appartenenza;
 - valori medi del capitale proprio e del capitale di debito previsti dal management della società e incorporate nelle ipotesi di piano. Secondo tale approccio, sono formulate ipotesi esplicite sulla composizione prospettica del capitale della società.

Ai fini della stima del valore del capitale economico è inoltre necessario stimare le seguenti componenti:

Posizione Finanziaria Netta (PFN) e minorities

La posizione finanziaria netta rappresenta il risultato della somma algebrica dei debiti finanziari accesi dall'azienda, dei crediti finanziari e della sua liquidità, alla data di riferimento della valutazione. La valutazione deve altresì tenere in considerazione il valore alla data di riferimento delle eventuali minorities, se esistenti.

Valore delle Attività Accessorie (ACC)

Il valore operativo della società, derivante dall'attualizzazione dei flussi di cassa operativi prospettici, non comprende il valore delle attività accessorie non strumentali o surplus assets, la cui ipotetica liquidazione alla data di riferimento della valutazione non compromette la futura redditività dell'attività economica prospettica dell'impresa. Talvolta le attività accessorie possono comprendere anche attività definibili strumentali, ma per natura o dimensione classificabili come sussidiarie rispetto al core business dell'impresa stessa.

5.1.2 Metodo dei multipli di Borsa

Secondo il metodo dei multipli di Borsa, il valore di una società dipende dalle indicazioni fornite dal mercato borsistico con riguardo a società aventi caratteristiche analoghe a quella oggetto di valutazione.

Il metodo si basa sulla determinazione di multipli calcolati come rapporto tra valori di borsa e grandezze economiche, patrimoniali e finanziarie di un campione di società comparabili. I multipli così determinati vengono applicati, con le opportune integrazioni e i necessari aggiustamenti, alle corrispondenti grandezze della società oggetto di valutazione, al fine di stimarne un intervallo di valori.

L'applicazione di tale metodo si articola nelle seguenti fasi:

1. Determinazione del campione di riferimento. Nella selezione delle società comparabili i principali criteri di selezione sono i seguenti: settore di appartenenza, dimensione della società, area geografica di riferimento, attendibilità dei dati finanziari e profilo di rischio dell'attività. Data la natura di tale metodo, risulta particolarmente critica l'affinità, da un punto di vista operativo e finanziario, fra le società incluse nel campione di riferimento e le società oggetto di valutazione. La significatività dei risultati è, infatti, strettamente dipendente dalla confrontabilità delle società che costituiscono il campione. I titoli prescelti devono inoltre presentare un buon grado di liquidità e non riguardare società i cui corsi potrebbero essere significativamente influenzati da particolari situazioni contingenti. La selezione del campione richiede, quindi, l'esclusione di eventuali outliers caratterizzati da dati anomali.
2. Determinazione di un intervallo temporale di riferimento. Tale fase è finalizzata alla neutralizzazione di eventi di carattere straordinario quali fluttuazioni di breve periodo e tensioni speculative e all'adeguata espressione nei corsi di Borsa delle informazioni trasmesse dai mercati. I risultati dell'applicazione della suddetta metodologia sono connessi alla scelta tra il ricorso a valori medi all'interno di un determinato intervallo temporale o a valori puntuali.
3. Calcolo dei rapporti fondamentali ritenuti significativi.
4. Applicazione dei multipli selezionati ai pertinenti valori reddituali e patrimoniali delle società oggetto di valutazione.

5.1.3 Dividend Discount model

“Dividend discount model”. Tale metodo valutativo predica che il valore economico di un’impresa sia pari alla somma del:

- “Valore attuale” dei flussi di cassa futuri generati nell’orizzonte temporale prescelto e distribuibili agli azionisti senza intaccare il livello di patrimonializzazione necessario a mantenere lo sviluppo futuro atteso;
- “Valore Terminale” ovvero il valore della società al termine del periodo di previsione analitica dei flussi, che è stato calcolato tramite diverse metodologie in ipotesi di redditività e crescita sostenibili all’infinito
- “Valore Capitale accessorio” ovvero il valore eventuali di ulteriori capitali positivi e/o negativi;

E’ un metodo che tiene in considerazione le previsioni future anche alla luce di progetti di aggregazione in essere.

La metodologia del DDM - Excess Capital stima pertanto il valore del capitale economico di una banca pari alla seguente formula:

$$W = DIVa + VTa + Ca$$

dove:

W rappresenta il valore economico della banca oggetto di valutazione;

DIVa rappresenta il valore attuale dei flussi di cassa futuri distribuibili agli azionisti in un individuato orizzonte temporale, mantenendo un livello soddisfacente di patrimonializzazione;

VTa rappresenta il valore attuale del Valore Terminale della banca.

Ca eventuali capitali accessori (positivi o negativi).

L’algoritmo di calcolo dei singoli addendi, nel caso di specie, è stato assunto come:

$$DIVa = \sum_{t=1}^n \frac{Dt}{(1+Ke)^t}$$

dove:

Dt rappresenta il dividendo distribuibile nell’anno;

t (da 1 ad n) il numero degli anni per i quali si effettua la stima;

Ke il tasso di attualizzazione dei flussi di dividendo atteso, espressione del costo del capitale;

$$VTa = \frac{TV}{(1+Ke)^n} ; \quad TV = \frac{De}{(Ke-g)}$$

Dove:

TV (Valore Terminale);

De l'ultimo dividendo atteso;

Ke indica il tasso di attualizzazione rappresentato dal costo dei mezzi propri (Costo del Capitale);

g indica il tasso nominale di crescita sostenibile di medio/lungo periodo.

5.1.4 Il metodo patrimoniale

Il metodo di valutazione patrimoniale esprime il valore di un'azienda in funzione del suo patrimonio, ossia analizza i valori dei singoli elementi dell'attivo e del passivo dalla cui contrapposizione emerge l'entità del patrimonio netto.

Tale impostazione offre, proprio per sua natura, una visione dell'azienda fondata su una rappresentazione delle sue componenti patrimoniali, la cui preventiva valorizzazione avviene con appropriate metodologie in funzione della natura e delle caratteristiche delle stesse.

La fase applicativa del metodo patrimoniale si caratterizza per la presenza di alcuni momenti fondamentali:

- 1) Il calcolo del capitale netto di bilancio. Esso deriva dalla sommatoria del capitale sociale e delle riserve (formate da utili o da rivalutazioni);
- 2) La rivalutazione degli eventuali elementi non monetari (immobilizzazioni tecniche, rimanenze di magazzino, partecipazioni, titoli, etc.) a valori correnti e l'attualizzazione dei crediti e dei debiti. Importante sottolineare come la verifica dei valori inerenti alla immobilizzazione possa far emergere delle plusvalenze o minusvalenze dovute al fatto che le immobilizzazioni saranno valutate sulla base del realistico valore di mercato, ovvero del costo di riproduzione o sostituzione.

Nella pratica, il modello patrimoniale si presenta generalmente secondo tre differenti formulazioni:

– Metodo patrimoniale semplice

La valutazione comprende i beni materiali, oltre ai crediti ed alla liquidità, ed eventualmente quelli immateriali che la legge consente di iscrivere all'attivo di bilancio.

Ci fornisce una valutazione aziendale statica, legata al valore patrimoniale di una azienda a una certa data, e non alla sua capacità di creare redditi futuri.

Ne consegue quindi che sia applicabile nei casi di aziende prive di attività produttive, a esempio società immobiliari o holding finanziarie.

– Metodo patrimoniale complesso analitico

La stima include oltre ai beni materiali, quelli immateriali non contabilizzati, ma per i quali è possibile procedere a una valorizzazione motivata e documentata.

Inserendo la valorizzazione di beni immateriali non contabilizzati con determinazione certa, andiamo a stimare il valore dell'avviamento dell'azienda. Il caso potrebbe essere ad esempio nella valorizzazione di contratti in essere che producono redditi futuri.

– Metodo patrimoniale complesso empirico

Tale metodologia considera nella determinazione del capitale economico i beni immateriali non contabilizzati, la cui valorizzazione si fonda non tanto su basi razionali, quanto su parametri aventi come esclusivo riferimento transazioni avvenute.

Rispetto al patrimoniale analitico la valorizzazione dei beni immateriali non è certa, ma presumibile (a esempio il marchio aziendale).

Modello per la Valutazione Patrimoniale con il metodo semplice.

La determinazione del valore aziendale è dato dalla formula:

$$W = C+M+P+t$$

Dove:

W = valore del capitale economico dell'azienda

C = capitale netto contabile

P = plusvalenze

M = minusvalenze

t = incidenza degli oneri fiscali potenziali

Al patrimonio netto, vanno sommate le rettifiche inerenti alle poste patrimoniali.

In particolare vanno quindi analizzate tutte le poste patrimoniali, e rettificare sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

Liquidità: nessuna rettifica, si riporta il valore presente in bilancio;

Crediti: il valore di presunto realizzo, inoltre per crediti oltre l'anno è necessario rettificarli inserendo il valore attualizzato;

Rimanenze di magazzino: valore di presunto realizzo;

Beni strumentali: valore di mercato del bene stesso.

Passività: valore di presunta estinzione;

Fondi rischi e oneri: devono esprimere una stima attendibile dell'evento per cui sono stati costituiti;

Tali valutazioni, comportano delle rettifiche alle poste patrimoniali, dando luogo a plusvalenze e minusvalenze che vanno a sommarsi al patrimonio netto nella determinazione del valore aziendale.

Le Plusvalenze e Minusvalenze , danno luogo inoltre a una fiscalità latente che deve essere calcolata e portata in aumento o diminuzione del valore aziendale.

5.2 il metodo utilizzato dagli amministratori delle società

Gli amministratori hanno utilizzato il metodo patrimoniale. Le società sono state valutate secondo i loro valori patrimoniali e sulla base di questi elaborati i relativi rapporti di cambio.

Si riporta di seguito quanto indicato nella bozza di progetto di fusione.

“Il rapporto di cambio definito dagli Organi amministrativi delle due società partecipanti alla fusione è stato determinato sulla base delle situazioni patrimoniali, redatte ai sensi dell’art. 2501-quater del Codice Civile, riferite alla data del 30 giugno 2018.

Si è utilizzato il metodo patrimoniale semplice per la maggior capacità, nel caso specifico, di esprimere la corretta rappresentazione del valore economico corrente dei patrimoni netti delle due società in quanto esso lo quantifica rettificando opportunamente il valore del patrimonio netto tutte le volte che si è in presenza di un disallineamento tra i valori iscritti in contabilità ed il valore corrente di presumibile realizzo (per le attività e le immobilizzazioni) o il valore di presunta estinzione (per le passività).

*Quale premessa metodologica si ricorda che le modifiche statutarie che entreranno in vigore al momento dell’efficacia della fusione prevedono la trasformazione del valore unitario delle azioni di **SILFI Spa** da € 100,00 ad €1,00.*

*In relazione a questo ed a tutto quanto sopra, il rapporto di cambio della fusione per incorporazione della società **LINEA COMUNE Spa** nella società **SILFI Spa** definito dagli Organi amministrativi è stato fissato in:*

*- n. 295.000 azioni ordinarie di **SILFI Spa** per le 200.000 azioni ordinarie di **LINEA COMUNE Spa** da concambiare per il rapporto di n. 1,4744 azioni di **SILFI Spa** per ogni azione di **LINEA COMUNE Spa**.*

*Per il suddetto concambio delle azioni di **SILFI Spa** si è proceduto ad arrotondare per eccesso, al centinaio superiore (arrotondamenti quindi di importo irrisorio,) il numero di azioni ordinarie dell’incorporante **SILFI Spa** da attribuire ai soci dell’incorporanda **LINEA COMUNE Spa**.*

Non è previsto alcun conguaglio in denaro a favore dei soci dell'incorporanda LINEA COMUNE Spa.

Ai sensi dell'art. 2501-sexies del Codice Civile le società partecipanti alla fusione hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di Firenze, in data 11 settembre 2018 prot. n. 7231, la nomina di uno o più esperti comuni, allo scopo di redigere una Relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni espresso nel presente Progetto.”

In definitiva le considerazioni fatte dagli amministratori, e indicate in una nota che si pone in allegato, sono le seguenti:

A) MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DELLA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE

• **METODO PATRIMONIALE SEMPLICE:**

"La scelta della metodologia da adottare nello svolgimento delle valutazioni è stata effettuata in funzione delle caratteristiche delle società coinvolte nell'operazione e degli obiettivi della valutazione stessa.

Si è ritenuto che il metodo patrimoniale semplice fosse il criterio di valutazione che maggiormente si adattasse ad esprimere la corretta rappresentazione del valore economico corrente dei patrimoni netti delle due società in quanto esso lo quantifica rettificando opportunamente il valore del patrimonio netto tutte le volte che si è in presenza di un disallineamento tra i valori iscritti in contabilità ed il valore corrente di presumibile realizzo (per le attività e le immobilizzazioni) o il valore di presunta estinzione (per le passività).

Presupponendo la continuità aziendale, la valutazione delle società è stata quindi eseguita apportando alle situazioni patrimoniali di riferimento, redatte secondo i corretti principi contabili così come indicati nelle rispettive note integrative, variazioni di stima rispetto al valore contabile contabile ivi esposto, e precisamente come segue:

- *quanto alla società incorporanda, LINEA COMUNE Spa, si è ritenuto che i valori contabili rilevati al 30 giugno 2018 ben rappresentassero il reale valore aziendale e che non vi fossero nelle attività e nelle passività correzioni di importo significativo da apportare rispetto, rispettivamente, ai correnti valori di realizzo o di estinzione;*
- *quanto alla società incorporante, SILFI Spa, si è ritenuto di effettuare una sola rettifica in aumento in base alla stima di plusvalori latenti, rispetto al loro valore netto contabile, afferenti alle due unità immobiliari di proprietà, tenendo in considerazione anche l'impatto fiscale sui plusvalori medesimi, come più avanti illustrato; per tutte le altre poste contabili*

si è ritenuto di confermare i valori contabili iscritti nelle situazioni patrimoniali di riferimento.

Si rileva come, per entrambe le società, si è ritenuto opportuno di non procedere ad una stima autonoma dell'avviamento a causa della tipologia di relazioni contrattuali con gli Enti soci, del particolare oggetto sociale (servizi pubblici) e delle normative specifiche in materia di società operanti nell'ambito dell'“in house providing”."

In sostanza è stato ritenuto dagli Amministratori che il metodo patrimoniale semplice, sintetizzabile nella formula:

$$W = P + (Rt - I)$$

dove:

W = valore dell'azienda

P = patrimonio netto contabile

Rt = rettifiche del patrimonio netto contabile

I = effetto fiscale delle rettifiche

avrebbe garantito una minore soggettività rispetto agli altri metodi di valutazione aziendale in quanto minore sarebbe stato il numero delle ipotesi discrezionali da assumere, soprattutto in relazione alla valutazione dei flussi di reddito o di cassa, riducendo in tal modo l'incertezza sul risultato del processo.

Nel caso specifico:

Linea Comune Spa: $W = 1.421.580 + (\text{zero} - \text{zero}) = 1.421.580$

Silfi Spa: $W = 2.730.499 + (1.200.00 - 315.000) = 3.615.499$

- **NON E' STATO SCELTO IL METODO REDDITUALE o PATRIMONIALE o ALTRI, perché:**

le due aziende oggetto di valutazione sono formalmente società “in house” interamente di proprietà di Enti Locali del territorio e che in base alla legislazione vigente debbono obbligatoriamente svolgere almeno l'80% del proprio fatturato nei confronti degli Enti soci in base a corrispettivi fissati in specifici contratti di servizio.

Questo in quanto esse sono incaricate di svolgere servizi pubblici per la generalità dei cittadini o servizi strumentali a supporto degli Enti soci.

Per un principio generale di economicità dell'azione pubblica, a normativa vigente le società in questione hanno una serie di penalità ove esse chiudessero l'esercizio in perdita (specie se in modo continuativo); tuttavia il meccanismo economico posto alla loro base è quello per cui la scelta dell' “in house providing” per gli Enti Locali deve essere operativamente ed economicamente più vantaggiosa

dell'affidamento del servizio a privati tramite gara o con la modalità del partenariato pubblico-privato: in quest'ottica i corrispettivi fissati nei contratti di servizio riconoscono alle società solo quel minimo di marginalità che consenta loro di coprire le spese fisse e gli ammortamenti ma certo non tali da garantire extraprofitti.

Infine tali aziende sono sottoposte, come *conditio sine qua non* per il loro inquadramento come società "in house" affidatarie di servizi pubblici, ad un controllo da parte degli Enti soci che sia analogo a quello che i medesimi potrebbero esercitare su una propria Direzione operativa interna all'organizzazione comunale.

Per tutto quanto appena detto, nella considerazione che le società "in house" non si rivolgono al libero mercato ma sono semplicemente un metodo alternativo che gli Enti Locali hanno per erogare servizi ai propri cittadini, abbiamo ritenuto non idonei i seguenti criteri di valutazione:

- ✓ il metodo reddituale, in quanto determina il valore dell'azienda sulla base della capacità della stessa di generare reddito, anche attualizzando i risultati economici attesi: da una società "in house" ci si aspetta solo che non perda, non essendo la produzione o la distribuzione di utili agli Enti Locali soci il naturale fine della medesima;
- ✓ il metodo finanziario, in quanto alla base della "Discounted Cash Flow Analysis" c'è la valutazione del valore aziendale sulla base del valore attuale dei flussi di cassa che la medesima si presume possa generare negli esercizi futuri, elementi quindi di elevata soggettività (tanto la previsione dei flussi che il tasso di attualizzazione) ed elementi che soprattutto nella nostra fattispecie non sono nella piena disponibilità del management a causa sia dello scopo "sociale" della società, sia a causa dell'invadenza ed importanza del "controllo analogo" svolto dagli Enti Locali soci;
- ✓ i metodi misti patrimoniali-reddituali, o gli altri metodi utilizzati (ad esempio: EVA), in quanto basati fondamentalmente su redditività prospettica e/o previsione di flussi di cassa che portano alla quantificazione di un goodwill o di un badwill da portare ad incremento o decremento del patrimonio netto rettificato e che pertanto riporterebbero le distorsioni sopra evidenziate.

5.3 – Difficoltà incontrate dagli amministratori delle due società

Nella relazione degli amministratori delle società coinvolte nell'operazione di fusione non sono state evidenziate particolari difficoltà nella valutazione dei rispettivi patrimoni in quanto non si basa su stime future ma tende a esprimere, su una accurata base analitica, il valore corrente di attività e passività che compongono il patrimonio sociale alla data di riferimento.

Gli scriventi comunque prendono atto di alcune caratteristiche insite nel metodo valutativo scelto che, se nella generalità dei casi può trovare conforto grazie alla comparazione con altri

metodi valutativi (redditudinali, finanziari, misti), nel caso in questione risulta difficile per alcune caratteristiche particolari dell'aziende in questione e dell'operazione di fusione in oggetto.

Altro elemento di criticità potrebbe essere riscontrabile nella aleatorietà delle valutazioni dei beni facenti parte del comparto immobiliare.

Comunque sia seppur tale metodo possa comportare, in alcuni casi, spunti di debolezza o addirittura criticità, nel caso in esame gli organi di amministrazione delle società, per la peculiare composizione del patrimonio societario non hanno riscontrato difficoltà particolari atteso che i valori attivi e passivi contabili sono stati ritenuti aderenti alla realtà a eccezione dei beni immobili e alcune attrezzature e macchinari.

6 – I risultati emersi dalla valutazione effettuata dagli amministratori

6.1 – Valutazione delle singole società in ottica stand alone

Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione hanno utilizzato il “metodo patrimoniale semplice” per la maggior capacità di esprimere la corretta rappresentazione del valore economico corrente dei patrimoni netti delle due società.

Con tale metodo è stato opportunamente quantificato e rettificato il valore del patrimonio netto tutte le volte che si è in presenza di un disallineamento tra i valori iscritti in contabilità ed il valore corrente di presumibile realizzo (per le attività e le immobilizzazioni) o il valore di presunta estinzione (per le passività).

“Presupponendo la continuità aziendale, la valutazione delle società è stata quindi eseguita apportando alle situazioni patrimoniali di riferimento, redatte secondo i corretti principi contabili così come indicati nelle rispettive note integrative, variazioni di stima rispetto al valore contabile ivi esposto, e precisamente come segue:

- quanto alla società incorporanda, LINEA COMUNE Spa, si è ritenuto che i valori contabili rilevati al 30 giugno 2018 ben rappresentassero il reale valore aziendale e che non vi fossero nelle attività e nelle passività correzioni di importo significativo da apportare rispetto ai correnti valori di realizzo o di estinzione;

- quanto alla società incorporante, SILFI Spa, si è ritenuto di effettuare una sola rettifica in aumento in base alla stima di plusvalori latenti, rispetto al loro valore netto contabile, afferenti alle due unità immobiliari di proprietà, tenendo in considerazione anche l'impatto fiscale sui plusvalori medesimi, come più avanti illustrato; per tutte le altre poste contabili si è ritenuto di confermare i valori contabili iscritti nelle situazioni patrimoniali di riferimento.

Si rileva come, per entrambe le società, si è ritenuto opportuno di non procedere ad una stima autonoma dell'avviamento a causa della tipologia di relazioni contrattuali con gli Enti soci, del particolare oggetto sociale (servizi pubblici) e delle normative specifiche in materia di società operanti nell'ambito dell'“in house providing”.”

Analisi dei prospetti patrimoniali ed economici

La valutazione del valore stimato dei patrimoni netti alla data del 30 giugno 2018 delle due società approvati dai rispettivi consigli di amministrazione può essere così rappresentata.

Per quanto riguarda Silfi Societa' Illuminazione Firenze e Servizi Smartcity Spa la situazione economica patrimoniale al 30 giugno 2018 è la seguente.

FUSIONE
SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY SPA – LINEA COMUNE SPA

Descrizione	Importi	Totali
	Del 30/06/2018	
<u>CREDITI VERSO SOCI PER VERSAM. ANCORA DOVUTI</u>		
<i>Non ancora richiamati</i>	0	
<i>Già richiamati</i>	0	
<u>TOTALE CREDITI VERSO ALTRI ANCORA DOVUTI (A)</u>		0,00
<u>IMMOBILIZZAZIONI</u>		
Immateriali		
Costi di impianto e di ampliamento	15.170	
Costi di sviluppo	0	
Diritto di brevetto, di utilizzazione opere ingegno	51.447	
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	
Avviamento	0	
Immobilizzazioni in corso e acconti	830.024	
Altre immobilizzazioni immateriali	4.025.957	
Totale Immobilizzazioni immateriali (I)		4.922.598
Materiali		
Terreni e fabbricati	1.256.778	
Impianti e macchinario	176.970	
Attrezzature industriali e commerciali	5.953	
Altri beni	106.117	
Immobilizzazioni in corso e acconti	0	
Totale Immobilizzazioni materiali (II)		1.545.818
Finanziarie		
Totale Immobilizzazioni finanziarie (III)		0,00
<u>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</u>		6.468.416
<u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>		
Rimanenze		
Materie prime, sussidiarie. e di consumo	0	
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	
Lavori in corso su ordinazione	229.608	
Prodotti finiti e merci	608.245	
Acconti	0	
Totale Rimanenze (I)		837.853
Crediti		
Verso clienti		
<i>Esigibili entro l'esercizio successivo</i>	2.199.652	
<i>Esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	
<i>Esigibili entro l'esercizio successivo</i>	319	
<i>Esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	
Imposte anticipate		
<i>Esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0	
<i>Esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	
verso altri		
<i>Esigibili entro l'esercizio successivo</i>	94.036	
<i>Esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	
Totale Crediti (II)		2.294.007
Disponibilità liquide		
Depositi bancari e postali	2.370.129	
Assegni	0	
Denaro e valori di cassa	3.138	
Totale Disponibilità liquide (IV)		2.373.267
<u>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</u>		5.505.127
<u>RATEI E RISCONTI ATTIVI</u>		
<i>Ratei e risconti</i>	84.572	
<u>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)</u>		84.572
<u>TOTALE ATTIVITÀ</u>		12.058.115

FUSIONE
SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY SPA – LINEA COMUNE SPA

Descrizione	Importi	Totali
	Del 30/06/2018	
<u>PATRIMONIO NETTO</u>		
Capitale sociale	750.000	
Riserva di sovrapprezzo delle azioni	0	
Riserve di rivalutazione	0	
Riserva legale	19.401	
Riserve statutarie	0	
Altre riserve	1.630.874	
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	
Utili (perdite) portati anuovo	0	
Utile (perdita) dell'esercizio	330.224	
Riserva negativa per operazioni proprie in portafoglio	0	
<u>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</u>		2.730.499
<u>FONDI PER RISCHI E ONERI</u>		
per trattamento di quiescenza obblighi e simili	0,00	
per imposte, anche differite	152	
strumenti finanziari derivati passivi	0	
altri	1.080.958	
<u>TOTALE FONDI RISCHI E ONERI (B)</u>		1.081.110
<u>FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUB.</u>		465.464
<u>DEBITI</u>		
Obbligazioni		
<i>Esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0,00	
<i>Esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	
Debiti verso soci per finanziamenti		
<i>Esigibili entro l'esercizio successivo</i>	88.293	
<i>Esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	2.316.406	
Debiti verso banche		
<i>Esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0,00	
<i>Esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	
Debiti verso altri finanziatori		
<i>Esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0,00	
<i>Esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	
Acconti		
<i>Esigibili entro l'esercizio successivo</i>	182.077	
<i>Esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	
Debiti verso fornitori		
<i>Esigibili entro l'esercizio successivo</i>	3.951.692	
<i>Esigibili entro l'esercizio successivo</i>	457.967	
<i>Esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
<i>Esigibili entro l'esercizio successivo</i>	251.646	
<i>Esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	
Altri debiti		
<i>Esigibili entro l'esercizio successivo</i>	525.859	
<i>Esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	
<u>TOTALE DEBITI (D)</u>		7.773.940
<u>RATEI E RISCONTI PASSIVI</u>		
<i>Ratei e risconti</i>	7.102	
<u>TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)</u>		7.102
<u>TOTALE PASSIVITÀ</u>		12.058.115

Gli amministratori della SILFI spa hanno assunto come valore del patrimonio netto contabile al 30 giugno 2018 quello contabile aumentato delle uniche variazioni relative al plusvalore latente degli immobili stimato al netto dell'impatto fiscale.

A tal proposito si specifica che la variazione è relativa alla stima del valore delle proprietà immobiliari costituite dal complesso ad uso uffici ed accessori ubicato in Firenze, Via dei della Robbia n. 47 nonché dai terreni ad area attrezzata, box e prefabbricato, ad uso deposito materiali, ubicati in Firenze, Via San Piero a Quaracchi.

Tali unità immobiliari erano già state oggetto di stima in occasione dell'operazione di scissione parziale non proporzionale nella quale fu costituita come beneficiaria l'attuale incorporante SILFI Spa; tale valutazione - operata da PRAXI nell'anno 2015 - indicò il valore di mercato complessivo delle due unità immobiliari in € 2.750.000; tale valutazione fu poi confermata dalla medesima PRAXI nel 2016 in occasione della relazione per la revisione delle stime.

Gli amministratori hanno ritenuto di dover ridurre tali valori in considerazione all'attuale valore di mercato portando la stima da euro 2.750.000 a euro 2.450.000 *"... analizzando i valori OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare, tenuto a cura dell'Agenzia delle Entrate) nell'intervallo di tempo 2015 - secondo semestre 2017 (ultimo dato ad oggi disponibile) si è riscontrato un sensibile decremento nei valori medi di mercato per entrambi i complessi immobiliari sopra identificati.*

Analizzando i dati contenuti nel "Rapporto Immobiliare 2018", sempre a cura dell'OMI, per gli immobili a destinazione terziaria, commerciale e produttiva emerge un segno positivo nel numero di transazioni ma, con specifico riferimento alla città di Firenze, un leggero calo di esse nel 2017 ed una quotazione media di tali tipologie di immobili sensibilmente inferiore ai valori medi OMI dei precedenti anni 2015 e 2016. Nella valutazione del valore corrente di mercato degli immobili della incorporante, sono state tenute in considerazione anche le recenti offerte immobiliari del medesimo tipo e nella medesima zona pubblicate su internet."

Chiaramente su tale plusvalore imponibile è stata calcolata una plausibile fiscalità latente che ha comportato un aumento del patrimonio netto di € 885.000 portando ad un complessivo di € 3.615.499.

FUSIONE
SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY SPA – LINEA COMUNE SPA

Calcolo plusvalore immobile di Silfi spa	
valore stimato di mercato	2.450.000,00
valore netto contabile	1.250.000,00
valore di carico fiscale	1.380.000,00
plusvalore imponibile (A-C)	1.070.000,00
fiscalità latente su imponibile (arrot.)	315.000,00
plusvalore netto contabile immobili	885.000,00

SOCI SILFI SPA	N. di Azioni	Valore Nominale	% Partecipazione	Riserve ed utile	Quota Patrimonio Netto	Plus/Minusvalori latenti	Valore economico PN
		A		B	C = A+B	D	E = C + D
Comune di Firenze	750.000	€ 750.000,00	100%				
TOTALI	750.000	€ 750.000,00	100%	1.980.499,00	2.730.499	885.000	3.615.499,00

Per quanto riguarda la società LINEA COMUNE spa non vi sono state rettifiche al patrimonio netto contabile e conseguentemente quello preso a base delle valutazioni del concambio nell'operazione di fusione è quello approvato al 30 giugno 2018.

FUSIONE
SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY SPA – LINEA COMUNE SPA

Descrizione	Importi
	30.06.2018
CREDITI V/SO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0
IMMOBILIZZAZIONI	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili.	7.415
<i>Totale delle immobilizzazioni immateriali</i>	7.415
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
Impianti e macchinari	130
Altri beni	59.187
<i>Totale delle immobilizzazioni materiali</i>	59.317
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	66.732
ATTIVO CIRCOLANTE	
RIMANENZE	
Lavori in corso su ordinazione	110.423
<i>Totale rimanenze</i>	110.423
CREDITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCC.	
Verso clienti	
<i>Esigibili entro l'anno</i>	1.396.844
<i>Esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0
Crediti tributari	
<i>Esigibili entro l'anno</i>	0
<i>Esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0
Imposte anticipate	
<i>Esigibili entro l'anno</i>	33.133
<i>Esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0
Verso altri	
<i>Esigibili entro l'anno</i>	5.993
<i>Esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0
<i>Totale crediti</i>	1.435.970
DISPONIBILITA' LIQUIDE	
Depositi bancari e postali	5.508.933
Denaro e valori in cassa	661
<i>Totale disponibilità liquide</i>	5.509.594
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.055.987
RATEI E RISCONTI ATTIVI	
Ratei attivi	7.969
Risconti attivi	44.734
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)	52.703
TOTALE ATTIVO	7.175.422

FUSIONE
SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY SPA – LINEA COMUNE SPA

PASSIVO	30.06.2018
PATRIMONIO NETTO	
CAPITALE SOCIALE	200.000
RISERVA DA SOVRAPPREZZO DELLE AZIONI	0
RIS. DI RIVALUTAZIONE	0
RISERVA LEGALE	40.000
RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO	0
RISERVA STRAORDINARIA	1.061.323
ALTRE RISERVE	0
UTILE (PERDITA) PORTATI A NUOVO	0
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	120.257
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.421.580
FONDI PER RISCHI E ONERI	
Altri	79.574
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	79.574
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	304.247
DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCC.	
Acconti	
<i>Esigibili entro l'anno</i>	19.501
<i>Esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0
Debiti verso fornitori	
<i>Esigibili entro l'anno</i>	613.875
<i>Esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0
Debiti tributari	
<i>Esigibili entro l'anno</i>	88.735
<i>Esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0
Debiti verso istituti previdenziali e sicurezza sociale	
<i>Esigibili entro l'anno</i>	34.492
<i>Esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0
Altri debiti	
<i>Esigibili entro l'anno</i>	4.610.100
<i>Esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0
TOTALE DEBITI	5.366.703
RATEI E RISCONTI PASSIVI	
Ratei passivi	3.318
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.318
TOTALE PASSIVO	7.175.422

FUSIONE
SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY SPA – LINEA COMUNE SPA

SOCI LINEA COMUNE SPA	N. di Azioni	Valore Nominale	% Partecipazione	Riserve ed utile	Quota Patrimonio Netto	Plus/Minusvalori latenti	Valore economico PN
		A		B	C = A+B	D	E = C + D
Comune di Firenze	84.000,00	€ 84.000,00	42,00%		597.063,60		597.063,60
Città Metropolitana di Firenze	84.000,00	€ 84.000,00	42,00%		597.063,60		597.063,60
Comune Sesto Fiorentino	4.000,00	€ 4.000,00	2,00%		28.431,60		28.431,60
Comune di Scandicci	4.000,00	€ 4.000,00	2,00%		28.431,60		28.431,60
Comune di Fiesole	4.000,00	€ 4.000,00	2,00%		28.431,60		28.431,60
Comune di Bagno a Ripoli	4.000,00	€ 4.000,00	2,00%		28.431,60		28.431,60
Comune di Campi Bisenzio	4.000,00	€ 4.000,00	2,00%		28.431,60		28.431,60
Unione dComunale Valdarno e Valdisieve	4.000,00	€ 4.000,00	2,00%		28.431,60		28.431,60
Unione Montana Comuni Mugello	4.000,00	€ 4.000,00	2,00%		28.431,60		28.431,60
Unione Comunale del Chianti Fiorentino	4.000,00	€ 4.000,00	2,00%		28.431,60		28.431,60
TOTALI	200.000,00	€ 200.000,00	100,00%	1.221.580,00	1.421.580,00	0,00	1.421.580,00

6.2 – Considerazioni aggiuntive sul soggetto aggregato risultante dalla fusione - Motivazioni del management operazione ex art. 2501 bis CC

Motivazioni della fusione sotto il profilo operativo

Il governo delle aree urbane richiede sempre più l'adozione di strategie di pianificazione urbanistica tese all'ottimizzazione e all'innovazione dei servizi pubblici così da mettere in relazione le infrastrutture materiali delle città con il capitale umano, intellettuale e sociale di chi le abita grazie all'impiego diffuso delle nuove tecnologie della comunicazione, della mobilità, dell'ambiente e dell'efficienza energetica, al fine di migliorare la qualità della vita e soddisfare le esigenze di cittadini, imprese e istituzioni.

Una gestione "intelligente" delle città si configura quindi come un dispositivo strategico per che governi in un quadro integrato e unitario aspetti fondamentali della vivibilità urbana, per esempio la sostenibilità, la mobilità e la sicurezza, avvalendosi del sempre maggior sviluppo delle tecnologie oggi a disposizione.

A fronte di quanto sopra, appare evidente l'opportunità per il territorio fiorentino di dotarsi di strumenti che consentano ai servizi pubblici non solo di tenere il passo con l'evoluzione dei bisogni e delle richieste (sempre più diversificate) ma anche di provare ad anticipare questo processo.

In tale contesto trova origine l'ipotesi di riunire in un'unica società due Società che ad oggi svolgono i ruoli più rilevanti nel panorama della smart city dell'area metropolitana di Firenze: SILFI Spa (società in house interamente partecipata dal Comune di Firenze) e LINEA COMUNE Spa (società in house partecipata dalla maggioranza degli enti facenti parte della Città Metropolitana).

L'obiettivo è l'aggregazione in un unico soggetto delle funzioni svolte dalle due società in modo da permettere ai Comuni di migliorare il livello qualitativo e quantitativo dei servizi rivolti ai cittadini ed avere nuovi e migliori strumenti di governo del territorio creando in un orizzonte di breve/medio termine di un sistema di gestione integrata dei compiti oggi gestiti dalle due società "in house": integrazione sia industriale che territoriale, dando nuovi strumenti di conoscenza e di intervento agli Enti locali soci (si pensi, ad esempio, al gestire sotto l'egida di una unica società pubblica il Contact Center 055055 e la SCCR, la Smart City Control Room).

Il contesto in cui si iscrive questo progetto lo rende naturalmente orientato a:

- semplificare la vita dei cittadini ed offrire servizi integrati ed efficienti;
- produrre risparmi ed efficientamenti nella spesa pubblica;
- sviluppare innovazione nei servizi pubblici;
- fornire un supporto efficace alle scelte strategiche delle Amministrazioni.

L'ingresso della compagine "metropolitana" di LINEA COMUNE Spa (portatrice di un'azienda dotata di preziosi know how specifici ed erogatrice di eccellenti livelli di servizio) in SILFI Spa permetterà inoltre di intervenire in modo sempre più unitario e coordinato sul conglomerato urbano risultante dagli abitati dei Comuni oggi soci di LINEA COMUNE Spa che si configura naturalmente come - mutuando la terminologia dai settori dei servizi ambientali - l' "ATO" naturale per l'applicazione di politiche sempre più ben calibrate ed efficienti per la gestione dei flussi di traffico veicolare, della mobilità sostenibile (in particolare quella elettrica), della comunicazione, della sicurezza e dell'innovazione.

Le Unioni dei Comuni più distanti dalla cerchia urbana, a loro volta, si vedranno comunque garantiti i servizi attuali erogati da LINEA COMUNE Spa salvo partecipare (ove ciò risulti per essi efficiente ed economico) anche a tutti gli altri possibili aspetti del piano industriale, non ultimi quelli del coordinamento e raccordo dei flussi locali del traffico con la viabilità metropolitana, dell'infrastrutturazione fibra/tvcc del territorio o della valorizzazione del patrimonio culturale tramite progetti speciali di illuminazione.

Motivazioni della fusione sotto il profilo economico

Sotto il profilo economico la scelta di pervenire alla fusione per incorporazione di LINEA COMUNE Spa in SILFI Spa trova la propria motivazione nei seguenti elementi, oltre tutto quanto esposto al precedente punto 1.1 :

- unificazione di due patrimoni netti espressione di stati patrimoniali liquidi, solidi ed in equilibrio, tali da determinare una maggiore massa critica capace di agevolare investimenti tecnologici ed un incremento delle performances aziendali già nel medio/breve periodo;
- possibilità di nuove entrate dovute all'espansione quantitativa del numero dei servizi effettuati a favore di Enti soci;
- possibilità di nuove entrate dovute all'espansione qualitativa dei servizi affidati alla società (con particolare riferimento alla Smart City Control Room la cui inaugurazione è prevista al più tardi per l'estate 2019 e che troverà sede presso la società nell'immobile in Via dei Della Robbia n. 47);
- possibilità di creare supporti tecnologici ed informatici indirizzati al miglioramento di servizi pubblici non gestiti dalla società;
- significativo efficientamento dei costi fissi di struttura.

6.3 – Determinazione del rapporto di concambio fatta dagli amministratori

Gli esperti dichiarano di aver svolto le seguenti procedure:

- discusso con le Direzioni delle Società e con gli Advisor degli approcci valutativi, delle metodologie adottate e in generale del lavoro complessivamente svolto e delle risultanze dello stesso;
- verificato la completezza e l'uniformità dei procedimenti seguiti dagli Amministratori nella determinazione dei Rapporti di Cambio;
- sviluppato analisi di sensitività nell'ambito dei metodi di valutazione adottati;
- verificato che i metodi di valutazione fossero applicati in modo uniforme;

- verificato la coerenza dei dati utilizzati rispetto alle fonti di riferimento e con la "Documentazione utilizzata", descritta precedentemente;
- verificato la correttezza matematica del calcolo degli intervalli di Rapporti di Cambio effettuato mediante l'applicazione dei metodi di valutazione adottati dagli Amministratori anche sulla base dell'indicazione degli Advisor.

Si indica di seguito i conteggi effettuati dagli organo amministrativi e prodotti agli esperti.

Formula usata per il rapporto di cambio: (valore economico LINEA : n° azioni LINEA) / (valore economico SILFI : n° azioni SILFI) = **7.1079 / 4.8206 = 1.4744**

RAPPORTO AL NUMERATORE

LINEA : capitale sociale € 200k + riserve e utile al 30.6.2018 € 1.221.580 = patrimonio netto contabile € 1.421.580

Dato che non vi sono plus o minusvalenze latenti e che quindi i valori contabili sono ritenuti perfettamente rappresentativi dei valori reali, il valore economico reale di LINEA è €1.421.580.
€ 1.421.580 : 200.000 azioni = € **7,1079** valore reale di una azione LINEA

RAPPORTO AL DENOMINATORE

SILFI: capitale sociale € 750k + riserve e utile al 30.6.2018 € 1.980.499 = patrimonio netto contabile € 2.730.499.

Per arrivare al valore economico reale dell'azienda al PN contabile vanno aggiunti 885.000 euro di plusvalenza latente sugli immobili (al netto della fiscalità potenziale relativa, cfr. Relazione degli amministratori sul punto) e quindi € 2.730.499 + € 885.000 = € 3.615.499 valore economico reale di SILFI.

Silfi Spa ha attualmente il capitale diviso in 7.500 azioni da 100 euro ciascuna.

Con la fusione e le modifiche statutarie passa a 750.000 azioni da 1 euro ciascuna, quindi questo è il valore che viene ovviamente assunto nei calcoli.

Quindi valore economico reale € 3.615.499 : 750.000 azioni = € **4,8206** valore reale di una azione SILFI.

QUINDI: 7,1079 / 4,8206 = 1,4744 rapporto di cambio

VISIONE GENERALE: le 200.000 azioni di LINEA saranno annullate e sostituite con (200.000 x 1,4744) 294.892,90 azioni di SILFI, 295.000 in virtù degli arrotondamenti di cui

riferisco qui sotto e che portano all'aumento di capitale di SILFI da 750.000 azioni a (750.000 + 295.000) 1.045.000 azioni del valore di 1 euro ciascuna e quindi pari ad € 1.045.000.

VISIONE PARTICOLARE (ed origine degli arrotondamenti): i comuni minori che avevano 4.000 azioni di LINEA si troveranno ad avere (4.000 x 1,4744) 5.897,60 azioni di SILFI --> arrotondamento alle 100 azioni superiori --> 5.900 azioni

Le differenze da arrotondamento sono state ritenute nel loro totale irrисorie: un totale di 107,10 euro di arrotondamenti (295.000 - 294.892,90) suddivisi tra i 10 soci.

ORIGINE DEL DISAVANZO DI FUSIONE

L'attribuzione di 295.000 azioni ai soci di LINEA, al momento del "diversi a diversi" con cui l'incorporante SILFI riceverà contabilmente i conti dell'incorporata LINEA, darà origine a 95.000 di disallineamento rispetto ai valori contabili del 30.6.2018, salvo poi vedere in concreto a quanto ammonterà contabilmente tale disallineamento al momento dell'effettiva incorporazione, in ragione della variazione delle situazioni patrimoniali tra il 30 giugno 2018 e - circa - metà/fine marzo 2019. Questo disallineamento origina dal fatto che il valore economico del PN dell'incorporata è superiore al valore contabile del suo PN. La previsione è quella di collocare il disavanzo che verrà registrato all'interno del patrimonio netto post incorporazione, senza spalmarlo su valori dell'attivo.

Con riferimento al presente incarico riteniamo opportuno sottolineare che la finalità principale del procedimento decisionale degli Amministratori consiste in una stima dei valori economici relativi a Silfi e a Linea Comune, effettuata attraverso l'applicazione di criteri omogenei ai fini della determinazione dei Rapporti di Cambio, stima pertanto non utilizzabile per finalità diverse.

Gli Amministratori, coerentemente con le finalità delle valutazioni eseguite, hanno privilegiato la scelta di metodologie idonee ad esprimere valori comparabili per le Società, ai fini della determinazione dei Rapporti di Cambio.

Per tale finalità, peraltro, gli Amministratori hanno dato rilevanza al principio dell'omogeneità valutativa, richiesto nelle operazioni di fusione. Va peraltro rammentato che tale principio non implica necessariamente l'applicazione dei medesimi parametri di valutazione per le società oggetto di fusione. Tale circostanza ha indotto gli Amministratori a utilizzare, in alcuni casi, parametri di valutazione differenti in relazione alle due Società, tali da consentire di apprezzarne adeguatamente le rispettive specificità.

Si ritiene opportuno ribadire che la finalità del procedimento valutativo degli Amministratori è quella di determinare i rapporti di cambio basati sui valori relativi delle singole società oggetto della Fusione, attraverso l'applicazione di metodi omogenei. Tali valori non possono pertanto essere utilizzati per finalità diverse.

Gli Amministratori hanno fissato in modo puntuale i Rapporti di Cambio da sottoporre all'approvazione delle rispettive Assemblee degli Azionisti, individuandoli all'interno di range. La determinazione finale degli Amministratori si è posizionata, anche tenuto conto delle dinamiche negoziali intervenute tra le parti, al livello di numero 1 azione ordinaria di Linea Comune per ogni 1,4744 azione ordinaria di Silfi.

I Consigli di Amministrazione si sono avvalsi, per la determinazione dei Rapporti di Cambio, di propri Advisor, che hanno emesso i rispettivi documenti.

Le Relazioni predisposte dagli Amministratori delle due società per illustrare l'operazione di Fusione descrivono le motivazioni sottostanti le scelte metodologiche dagli stessi effettuate, con il supporto dei rispettivi Advisor, e il processo logico seguito ai fini della determinazione dei Rapporti di Cambio.

Al riguardo esprimiamo di seguito le nostre considerazioni sull'adeguatezza, in termini di ragionevolezza e non arbitrarietà, dei metodi di valutazione adottati dagli Amministratori delle società per la determinazione dei Rapporti di Cambio, nonché sulla loro corretta applicazione.

- L'approccio metodologico complessivamente adottato dagli Amministratori risulta in linea con la prassi valutativa e la tecnica professionale prevalente. La valutazione del capitale economico delle società è stata effettuata dai Consigli di Amministrazione per le finalità specifiche dell'operazione in esame, utilizzando metodi comunemente accettati e largamente condivisi dalla prassi professionale.

- Nell'applicazione delle metodologie valutative prescelte, gli Amministratori hanno opportunamente considerato le caratteristiche e i limiti impliciti in ciascuna di esse, sulla base della tecnica valutativa professionale, nazionale e internazionale, normalmente seguita.

Al riguardo, gli Amministratori delle società hanno sottolineato che il principio dell'omogeneità dei criteri di valutazione per le società coinvolte nella Fusione non comporta necessariamente l'utilizzo di metodi valutativi identici per tutte le aziende direttamente o indirettamente interessate dalla fusione, in particolare se operanti in settori diversi, quanto piuttosto l'adozione di criteri e metodi che rispondano ad una medesima logica valutativa e che risultino più appropriati per le società oggetto di valutazione, tenuto comunque conto delle diversità che le

caratterizzano, al fine di proporre valori confrontabili per la determinazione dei rapporti di cambio. La scelta risulta nelle circostanze ragionevole e non arbitraria, anche alla luce delle motivazioni al riguardo fornite e tenuto altresì conto del fatto che la valutazione delle singole entità è stata condotta principalmente sulla base della medesima metodologia per ambedue le società.

7 – Il lavoro svolto

Come già indicato, abbiamo esaminato tutta la documentazione riportata nel precedente paragrafo 4.

Gli scriventi inoltre hanno raccolto, attraverso riunioni di lavoro e confronti con le direzioni delle società, informazioni circa gli eventi verificatisi dopo la data di chiusura delle situazioni contabili prese a riferimento ai fini della determinazione dei valori oggetto del presente esame. Sono state richieste e verificate le documentazioni e gli atti di portata più generale necessari ad acquisire le informazioni di base al fine di valutare la congruità del rapporto di cambio.

Abbiamo inoltre svolto le seguenti procedure:

- verificato la completezza e l'uniformità dei procedimenti seguiti dagli amministratori nella determinazione dei rapporti di cambio;
- verificato che i metodi di valutazione fossero applicati in modo omogeneo;
- verificato la coerenza dei dati utilizzati rispetto alle fonti di riferimento e con la documentazione utilizzata;
- verificato la correttezza matematica del calcolo del rapporto di cambio effettuato mediante l'applicazione dei metodi di valutazione adottati dagli amministratori anche sulla base dell'indicazione dei loro consulenti;
- verifica dei metodi di valutazione utilizzati nella relazione di stima redatta dal dott. Andreoletti Marco di Praxi spa del 18 luglio 2016

8- L'adeguatezza del metodo di valutazione utilizzato e la validità delle stime ottenute

Per un migliore apprezzamento dei valori emersi, si precisa preliminarmente che la finalità principale del procedimento decisionale degli Amministratori consiste in una stima dei valori relativi delle singole Società, effettuata attraverso l'applicazione di criteri analoghi tali da ottenere risultati omogenei ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio. Nelle valutazioni per operazioni di fusione, infatti, e per quanto applicabile nelle specifiche circostanze, la finalità ultima non è tanto la determinazione dei valori assoluti del capitale economico delle società interessate, quanto piuttosto l'individuazione di valori confrontabili in sede di determinazione del Rapporto di Cambio. Per tale ragione, le valutazioni per operazioni di fusione hanno significato unicamente nel loro profilo relativo e non possono essere assunte per finalità diverse.

Gli Amministratori nelle rispettive Relazioni illustrano l'operazione di Fusione e descrivono le motivazioni sottostanti le scelte metodologiche dagli stessi effettuate e il processo logico seguito ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio.

Tanto premesso, esprimiamo le nostre considerazioni sull'adeguatezza in termini di ragionevolezza e non arbitrarietà dei metodi di valutazione adottati dagli Amministratori per la determinazione del Rapporto di Cambio, nonché sulla loro corretta applicazione.

Le valutazioni sono state svolte dagli Amministratori su base *stand alone*, ovvero a prescindere da considerazioni inerenti agli effetti che la Fusione potrà avere in futuro sull'entità risultante dall'operazione, quali, a esempio, sinergie di costo oppure effetti sulla quotazione di mercato della società dopo la Fusione. Tale scelta risulta ragionevole e appare in linea con l'orientamento consolidato della migliore dottrina aziendalistica e con la prassi costante di tale tipologia di operazioni

9- Limiti incontrati dagli Esperti nell'espletamento dell'incarico

Come già in precedenza evidenziato, nell'esecuzione del presente incarico lo scrivente ha utilizzato dati, documenti, informazioni fornite dagli organi amministrativi e dai consulenti della società assumendone la veridicità, correttezza e completezza senza svolgere verifiche a riguardo.

Parimenti non è stata effettuata una valutazione economica della società perché estranea all'ambito del presente incarico.

10 – Le conclusioni

La Fusione determinerà, alla data di perfezionamento della stessa, l'estinzione della Società incorporanda. Silfi spa aumenterà il proprio capitale sociale mediante emissione di nuove azioni ordinarie, all'Assemblea straordinaria convocata per l'approvazione della Fusione verrà proposta l'adozione delle modifiche statutarie relative alla misura del capitale sociale. In particolare, lo statuto della Società Incorporante subirà le seguenti modificazioni:

STATUTO	
NUOVO TESTO <i>(in grassetto le aggiunte o le modifiche)</i>	TESTO VIGENTE <i>(in grassetto il testo eliminato o modificato)</i>
<p>TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO DELLA SOCIETA'</p> <p>Art.1 – Costituzione</p> <p>E' costituita una società per azioni con la seguente denominazione "SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE e SERVIZI SMARTCITY SOCIETA' PER AZIONI", siglabile "SILFI Spa".</p> <p>Art.2 – Sede</p> <p>La Società ha sede in Firenze. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, magazzini, depositi, cantieri e unità locali in genere.</p> <p>Art.3 – Durata</p> <p>La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata ai sensi di legge.</p> <p>Art.4 – Oggetto</p> <p>La società ha per oggetto le seguenti attività:</p>	<p>TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO DELLA SOCIETA'</p> <p>Art.1 – Costituzione</p> <p>E' costituita una società per azioni con la seguente denominazione "SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE e SERVIZI SMARTCITY SOCIETA' PER AZIONI", siglabile "SILFIspa".</p> <p>Art.2 – Sede</p> <p>La Società ha sede in Firenze. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, magazzini, depositi, cantieri e unità locali in genere.</p> <p>Art.3 – Durata</p> <p>La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata ai sensi di legge.</p> <p>Art.4 – Oggetto</p> <p>La società ha per oggetto le seguenti attività:</p>

- | | |
|--|--|
| <p>a) costruzione, progettazione, installazione, manutenzione, ristrutturazione, monitoraggio, riqualificazione energetica, integrazione, adeguamento normativo e gestione di impianti tecnologici distribuiti sul territorio, anche a rete, connessi direttamente o indirettamente con la mobilità pedonale, veicolare, tramviaria e turistica quali per esempio l'illuminazione pubblica, gli impianti semaforici, le reti pubbliche o private di trasmissione dati o video su cavi in rame o in fibra ottica e WI-FI, i dissuasori mobili per la gestione del traffico, i pannelli a messaggio variabile, i pannelli semaforici della ZTL, gli erogatori di energia per veicoli elettrici; quanto sopra inclusa ogni attività strumentale accessoria necessaria alla gestione dei suddetti impianti compreso l'acquisto di energia elettrica e la possibilità di operare anche in veste di ESCO;</p> <p>b) gestione della Smart City Control Room di ambito metropolitano al fine di erogare servizi connessi alla mobilità a favore della cittadinanza, degli Enti pubblici e dei loro soggetti partecipati, quali per esempio l'integrazione tra dati e sistemi diversi, il supporto informativo per la gestione delle situazioni di crisi e la produzione di analisi e studi a supporto della pianificazione della mobilità;</p> <p>c) fornitura di servizi evoluti e prodotti integrati per la realizzazione della città intelligente, la gestione di banche dati territoriali, lo sviluppo e gestione dei servizi rivolti a cittadini, visitatori ed attività economiche, la realizzazione e l'utilizzo di grandi basi di dati e la gestione della conoscenza da queste derivata, la realizzazione di software su richiesta e/o l'integrazione di prodotti hardware e software di mercato. Si citano come esempi la gestione del Centro Servizi Territoriali e dei Servizi informativi territoriali, la Firenze Card, lo sviluppo e gestione di sistemi di pagamento online, la gestione e realizzazione di sistemi di interazione multicanale rivolti ai cittadini (Contact</p> | <p>a) costruzione, installazione, manutenzione e gestione di impianti di illuminazione pubblica, di impianti semaforici o comunque attinenti alla viabilità stradale e/o al controllo accessi in zone a traffico limitato, compresa la segnaletica verticale, orizzontale e di pericolo;</p> <p>b) costruzione, manutenzione e ristrutturazione di impianti a rete necessari per la distribuzione di energia elettrica, comprese le centrali e le cabine di trasformazione, la fornitura e la posa in opera di cavi elettrici, trasformatori, motori, apparecchi e quadri BT ed MT, plc e apparati di telecontrollo; nonché costruzione, installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici;</p> <p>c) costruzione, manutenzione, ristrutturazione e gestione di impianti elettrici anche interni, nonché di reti pubbliche o private di trasmissione dati, video o simili, su cavi in rame o in fibra ottica e WI-FI;</p> <p>d) installazione, manutenzione e gestione di impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario, metropolitano o tranviario compreso il rilevamento delle informazioni e l'elaborazione delle medesime per qualsiasi natura e per qualsiasi fine, anche di pubblica utilità;</p> <p>e) installazione, costruzione, manutenzione, controllo e gestione di dissuasori mobili per gestione del traffico e delle aree a traffico limitato e di erogatori di energia per veicoli elettrici;</p> <p>f) sviluppo, progettazione e applicazione di tecnologie per la regolazione, gestione e controllo della mobilità, ivi comprese la realizzazione, manutenzione e gestione degli impianti e relative attrezzature e sistemi;</p> <p>g) realizzazione interventi di ottimizzazione, adeguamento normativo e riqualificazione energetica, operando anche in veste di Esco (Energy Service</p> |
|--|--|

Center) ed il supporto agli Enti soci sulla gestione della sicurezza e riservatezza dei dati informatici o nella comunicazione istituzionale; tutto quanto sopra inclusa ogni attività strumentale accessoria necessaria alla fornitura di tali servizi.

Company) secondo i canoni e le filosofie indicate in sede europea ovvero di società di servizi energetici, promuovendo l'ottimizzazione dei consumi energetici anche con tecniche di Finanziamento Tramite Terzi e del Project Financing;

h) prestazioni di servizi inerenti l'uso di piattaforme aeree richieste da amministrazioni pubbliche, noli di autogrù e piattaforme aeree anche a fini pubblicitari;

i) promozione, progettazione, studio e consulenza tecnica, anche esecutiva, in materia di installazione, manutenzione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica, impianti semaforici o comunque di quant'altro necessario od opportuno ed attinente all'oggetto sociale.

j) Integrazione di sistemi di telecomunicazione e videosorveglianza, installazioni di antenne di ricetrasmisione dati per sviluppo di reti su frequenze libere o licenziate;

k) Elaborazione e commercializzazione applicazioni informatiche "SMARTCITY" per la gestione integrata dei servizi ed il relativo utilizzo da parte degli utenti;

l) acquisto di energia elettrica per l'esercizio degli impianti in gestione.

La società può a tali fini compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, compresa l'assunzione di beni in locazione finanziaria (leasing), anche indiretta, nonché ogni altra operazione comunque connessa, attinente e strumentale al conseguimento anche indiretto degli scopi sociali, fatta eccezione per le operazioni di raccolta del risparmio tra il pubblico e per l'esercizio delle attività disciplinate dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria. La Società potrà svolgere attività non prevalente per conto o in favore di terzi, nei limiti, nelle modalità e per la durata consentiti dalla normativa vigente.

Al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale, la Società potrà:

- assumere partecipazioni, anche azionarie, in società;

La società può a tali fini compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, compresa l'assunzione di beni in locazione finanziaria (leasing), anche indiretta, nonché ogni altra operazione comunque connessa, attinente e strumentale al conseguimento anche indiretto degli scopi sociali, fatta eccezione per le operazioni di raccolta del risparmio tra il pubblico e per l'esercizio delle attività disciplinate dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria.

La Società potrà svolgere attività non prevalente per conto o in favore di terzi, nei limiti, nelle modalità e per la durata consentiti dalla normativa vigente.

Al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale, la Società potrà:

- promuovere la costituzione ed il coordinamento di consorzi, reti d'impresa o oltre entità aventi scopi affini all'oggetto sociale. L'esecuzione e la promozione di quanto previsto dall'oggetto sociale potrà essere svolta anche per altri enti pubblici.

TITOLO II
CAPITALE SOCIALE, AZIONI E OBBLIGAZIONI

Art. 5 – Capitale

Il capitale sociale è di Euro **1.045.000 (unmilionequarantacinquemila/00)**, diviso in **1.045.000 (unmilionequarantacinquemila)** azioni ordinarie di valore nominale pari ad Euro **1,00 (uno)** ciascuna.

Art. 6 - Partecipazione totalitaria pubblica

La Società è a totale partecipazione pubblica ed in nessun caso le azioni possono essere cedute a **soggetti portatori di capitale privato nè sottoscritte da questi ultimi.**

Art. 7 - Aumenti di capitale

Il capitale sociale può essere aumentato, anche con conferimenti in natura, o diminuito con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia.

L'Assemblea straordinaria può delegare successivamente alla data di iscrizione della Società nel Registro delle imprese, il Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale in una o più volte, fino ad un importo massimo del 20%

- **assumere partecipazioni, anche azionarie, in società;**
- **promuovere la costituzione ed il coordinamento di consorzi, reti d'impresa o oltre entità aventi scopi affini all'oggetto sociale. L'esecuzione e la promozione di quanto previsto dall'oggetto sociale potrà essere svolta anche per altri enti pubblici.**

TITOLO II
CAPITALE SOCIALE, AZIONI E OBBLIGAZIONI

Art. 5 – Capitale

Il capitale sociale è di Euro **750.000,00 (settecentocinquantamila/00)**, diviso in **7.500 (settemilacinquecento/00)** azioni ordinarie di valore nominale pari ad Euro 100,00 (cento/00) ciascuna.

Art. 6 - Partecipazione totalitaria pubblica

La Società è a totale partecipazione pubblica ed in nessun caso le azioni possono essere cedute o sottoscritte da soggetti portatori di capitale privato. **In sede costitutiva la totalità delle azioni è detenuta dal Comune di Firenze.**
Nel rispetto della legislazione vigente, alla Società potranno partecipare in qualità di soci esclusivamente i Comuni che affidino alla stessa la gestione di almeno un servizio.

Art. 7 - Aumenti di capitale

Il capitale sociale può essere aumentato, anche con conferimenti in natura, o diminuito con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia.

L'Assemblea straordinaria può delegare successivamente alla data di iscrizione della Società nel Registro delle imprese, il Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale in una o più volte, fino ad un importo massimo del

(venti per cento) del capitale sociale stesso, con le modalità stabilite dall'art. 2443 C.C., e rispettando i limiti di cui al comma successivo, entro un periodo massimo di 5 (cinque) anni dall'iscrizione della società al registro imprese.

L'Assemblea che delibera l'aumento di capitale approverà, inoltre, i termini dell'operazione, eventuali sovrapprezzi, le modalità con le quali dovranno essere eseguiti i conferimenti in denaro o in natura, a liberazione delle azioni di nuova emissione.

In caso di delibera di aumento del capitale sociale, i soci potranno esercitare il diritto di opzione in modo da mantenere invariate le rispettive partecipazioni sociali. Il termine per l'esercizio dell'opzione, conseguente alla delibera assembleare dell'aumento di capitale, non potrà essere inferiore a sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'offerta espletata mediante deposito della stessa presso l'ufficio del Registro delle Imprese.

Art. 8 – Azioni

Le azioni sono nominative, indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto. In caso di comproprietà di azioni, i diritti dei titolari sono esercitati dal rappresentante comune.

Qualora la società non emetta i certificati rappresentativi delle azioni la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.

La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo statuto.

Il domicilio dei soci, degli altri aventi diritto al voto, degli amministratori e dei sindaci nonché del soggetto incaricato del controllo contabile, per i loro rapporti con la società è quello risultante dai libri sociali o dalle comunicazioni effettuate successivamente dai suddetti soggetti.

Art. 9 – Obbligazioni

La società può emettere obbligazioni a norma e con le modalità di Legge. La delibera di emissione di obbligazioni, di qualunque specie, è di competenza dell'Assemblea straordinaria. In aggiunta o in luogo degli strumenti di debito sopra citati - e nel rispetto

20% (venti per cento) del capitale sociale stesso, con le modalità stabilite dall'art. 2443 C.C., e rispettando i limiti di cui al comma successivo, entro un periodo massimo di 5 (cinque) anni dall'iscrizione della società al registro imprese.

L'Assemblea che delibera l'aumento di capitale approverà, inoltre, i termini dell'operazione, eventuali sovrapprezzi, le modalità con le quali dovranno essere eseguiti i conferimenti in denaro o in natura, a liberazione delle azioni di nuova emissione.

In caso di delibera di aumento del capitale sociale, i soci potranno esercitare il diritto di opzione in modo da mantenere invariate le rispettive partecipazioni sociali. Il termine per l'esercizio dell'opzione, conseguente alla delibera assembleare dell'aumento di capitale, non potrà essere inferiore a sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'offerta espletata mediante deposito della stessa presso l'ufficio del Registro delle Imprese.

Art. 8 – Azioni

Le azioni sono nominative, indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto. In caso di comproprietà di azioni, i diritti dei titolari sono esercitati dal rappresentante comune.

Qualora la Società non emetta i certificati rappresentativi delle azioni la qualità di Socio è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.

La qualità di Socio comporta l'adesione incondizionata allo Statuto.

Il domicilio dei Soci, degli altri aventi diritto al voto, degli Amministratori e dei Sindaci nonché del soggetto incaricato del controllo contabile, per i loro rapporti con la Società è quello risultante dai libri sociali o dalle comunicazioni effettuate successivamente dai suddetti soggetti.

Art. 9 – Obbligazioni

La società può emettere obbligazioni a norma e con le modalità di Legge. La delibera di emissione di obbligazioni, di qualunque specie, è di competenza dell'Assemblea straordinaria. In aggiunta o in luogo degli strumenti di debito sopra citati - e nel rispetto

delle disposizioni legislative in materia, in particolare di quelle che disciplinano la raccolta di risparmio tra il pubblico - la società potrà ricevere finanziamenti dai soci, sia fruttiferi che infruttiferi, di importo anche non proporzionale alle quote di capitale sottoscritto.

TITOLO III
ORGANI SOCIETARI

Art. 10 – Organi

Sono organi societari l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione o, in alternativa, l'Amministratore Unico, il Collegio Sindacale.

E' fatto divieto di istituire organi societari diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 11 – Assemblea

L'Assemblea legalmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti i Soci anche se non intervenuti, astenuti e/o dissenzienti. Il diritto di intervento in assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno luogo nel Comune dove ha sede la Società. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare quanto segue:

- a) approvazione del bilancio annuale;
- b) nomina e **revoca** degli Amministratori, stabilendone la durata, il numero ed il compenso, se in scadenza;
- c) nomina e **revoca** dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, nonché loro durata e compenso, se in scadenza;
- d) nomina del soggetto al quale è **demandata la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis in conformità a**

delle disposizioni legislative in materia, in particolare di quelle che disciplinano la raccolta di risparmio tra il pubblico - la Società potrà ricevere finanziamenti dai soci, sia fruttiferi che infruttiferi, di importo anche non proporzionale alle quote di capitale sottoscritto.

TITOLO III
ORGANI SOCIETARI

Art. 10 - Organi

Sono organi societari l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione o, in alternativa, l'Amministratore Unico, il Collegio Sindacale.

Art. 11 - Assemblea

L'Assemblea legalmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti i Soci anche se non intervenuti, astenuti e/o dissenzienti. Il diritto di intervento in assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Le assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno luogo nel Comune dove ha sede la Società. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare quanto segue:

- a) approvazione del bilancio annuale;
- b) **eventuale** nomina degli Amministratori, stabilendone la durata, il numero ed il compenso, se in scadenza;
- c) **eventuale** nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, nonché loro durata e compenso, se in scadenza;
- d) **eventuale** nomina del soggetto al quale è **demandato il controllo contabile (ove diverso dal Collegio Sindacale) in**

quanto previsto dall'articolo 3 D.lgs 175/16,
se in scadenza.

Nelle ipotesi consentite dal secondo comma dell'art. 2364 del Codice Civile, il termine di convocazione suddetto può essere prorogato a centottanta giorni. L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie espressamente attribuite dal presente Statuto e dalla Legge alla sua competenza.

Le deliberazioni dell'Assemblea aventi ad oggetto:

- **la trasformazione, la scissione, la fusione e la liquidazione della società;**
- **l'acquisto e alienazione di rami d'azienda;**

devono essere assunte sia in prima che in seconda convocazione col voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale, ma con l'espressione favorevole di voto di almeno tre Soci.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso può contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in seconda convocazione.

L'avviso di convocazione è inviato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma, telefax o posta elettronica certificata e deve essere ricevuto dai Soci almeno **otto** giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Possono partecipare all'Assemblea i soggetti aventi diritto di voto che risultino essere iscritti nel libro dei soci, o nel Registro delle Imprese, almeno due giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione. La qualità di Socio attestata da tale iscrizione deve essere conservata fino a quanto l'Assemblea ha avuto luogo.

Saranno valide in ogni caso le Assemblee, anche in mancanza delle formalità suddette, purché vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipino la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi.

In tale ipotesi per la discussione degli argomenti da trattare valgono le norme stabilite dell'articolo 2366 del Codice Civile.

I Soci possono farsi rappresentare nell'assemblea mediante delega scritta in conformità all'art. 2372 del Codice Civile.

conformità a quanto previsto dal successivo art. 18, se in scadenza.

Nelle ipotesi consentite dall'art. 2364 secondo comma del Codice Civile, il termine di convocazione suddetto può essere prorogato a centottanta giorni.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie espressamente attribuite dal presente Statuto e dalla Legge alla sua competenza.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso può contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in seconda convocazione.

L'avviso di convocazione è inviato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma, telefax o posta elettronica certificata e deve essere ricevuto dai Soci almeno **quindici** giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Possono partecipare all'Assemblea i soggetti aventi diritto di voto che risultino essere iscritti nel libro dei soci, o nel Registro delle Imprese, almeno due giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione. La qualità di Socio attestata da tale iscrizione deve essere conservata fino a quanto l'Assemblea ha avuto luogo.

Saranno valide in ogni caso le assemblee, anche in mancanza delle formalità suddette, purché vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipino la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi.

In tale ipotesi per la discussione degli argomenti da trattare valgono le norme stabilite dell'articolo 2366 del Codice Civile.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato (**se nominato**) o, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano d'età o dalla persona nominata dalla maggioranza degli Azionisti presenti.

Per la regolarità della costituzione dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, e per la validità delle relative deliberazioni si applicano le disposizioni di legge e del presente Statuto.

L'Assemblea nomina il Segretario che può anche non essere Socio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea disciplinare lo svolgimento delle adunanze assembleari, regolare la discussione e stabilire le modalità di votazione.

Il verbale dell'Assemblea ordinaria è redatto e sottoscritto dal Segretario e dal Presidente; quello dell'Assemblea straordinaria è redatto dal Notaio e sottoscritto dal Notaio e dal Presidente. Le adunanze assembleari possono tenersi anche in **audioconferenza o in audiovideoconferenza**, a condizione che:

- possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei Soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate;
- vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;
- venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- venga consentito al Presidente dell'adunanza di svolgere le funzioni a lui spettanti e di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

A tal fine il Presidente dell'Assemblea può nominare uno o più scrutatori in ciascuno dei locali collegati in video conferenza; il soggetto verbalizzante dell'Assemblea ha facoltà di farsi assistere da

I Soci possono farsi rappresentare nell'assemblea mediante delega scritta in conformità all'art. 2372 del Codice Civile.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato o, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano d'età o dalla persona nominata dalla maggioranza degli Azionisti presenti.

Per la regolarità della costituzione dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, e per la validità delle relative deliberazioni si applicano le disposizioni di legge e del presente Statuto.

L'Assemblea nomina il Segretario che può anche non essere Socio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea disciplinare lo svolgimento delle adunanze assembleari, regolare la discussione e stabilire le modalità di votazione.

Il verbale dell'Assemblea ordinaria è redatto e sottoscritto dal Segretario e dal Presidente; quello dell'Assemblea straordinaria è redatto dal Notaio e sottoscritto dal Notaio e dal Presidente. Le adunanze assembleari possono tenersi anche in **videoconferenza**, a condizione che:

- possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei Soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate;
- vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;
- venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- venga consentito al Presidente dell'adunanza di svolgere le funzioni a lui spettanti e di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

persone di propria fiducia presenti in ciascuno dei suddetti locali.

L'avviso di convocazione deve contenere l'eventuale indicazione dei luoghi audio video collegati con la Società, nei quali gli intervenienti possono affluire. L'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea ed il Segretario verbalizzante.

Art. 12 – **Organo Amministrativo**

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea degli Azionisti composto da tre **o cinque** membri tra cui il Presidente. Nel procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, così come alla sostituzione dei Consiglieri che cessano dalla carica, nel corso del mandato, per dimissioni o altra causa, l'Assemblea terrà presente quanto indicato dal DPR 30 novembre 2012 n. 251, recante norme sulle pari opportunità nelle liste elettorali e nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni; e più precisamente che la nomina del Consiglio di Amministrazione sia effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno 1/3 (un terzo) dei componenti dell'organo stesso.

L'organo amministrativo può essere composto da non soci, dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. **All'organo amministrativo** spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del suo ufficio, il compenso determinato all'atto della nomina dall'Assemblea ordinaria, su base annuale, per il periodo di durata della carica. La deliberazione è valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa deliberazione dell'Assemblea. Agli Amministratori eventualmente investiti di particolari cariche, spetta la remunerazione determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Qualora vengano a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

A tal fine il Presidente dell'Assemblea può nominare uno o più scrutatori in ciascuno dei locali collegati in video conferenza; il soggetto verbalizzante dell'Assemblea ha facoltà di farsi assistere da persone di propria fiducia presenti in ciascuno dei suddetti locali.

L'avviso di convocazione deve contenere l'eventuale indicazione dei luoghi audio video collegati con la Società, nei quali gli intervenienti possono affluire. L'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea ed il Segretario verbalizzante.

Art. 12 - **Consiglio di Amministrazione**

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea degli Azionisti composto da tre membri tra cui il Presidente, **designati sensi dell'art. 2449 Codice Civile**. Nel procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, così come alla sostituzione dei Consiglieri che cessano dalla carica, nel corso del mandato, per dimissioni o altra causa, l'Assemblea terrà presente quanto indicato dal DPR 30 novembre 2012 n. 251, recante norme sulle pari opportunità nelle liste elettorali e nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni; e più precisamente che la nomina del Consiglio di Amministrazione sia effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno 1/3 (un terzo) dei componenti dell'organo stesso.

Gli Amministratori possono anche non essere Soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica **e sono rieleggibili non oltre il secondo mandato**. **Agli Amministratori** spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, il compenso determinato all'atto della nomina dall'Assemblea ordinaria, su base annuale, per il periodo di durata della carica. La deliberazione è valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa deliberazione dell'Assemblea. Agli Amministratori eventualmente investiti di particolari cariche, spetta la remunerazione determinata dal Consiglio

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione di norma hanno luogo presso la sede sociale, ma possono anche avere luogo altrove, purché in Italia.

Il Presidente provvede a convocare le adunanze del Consiglio e le presiede. In assenza o impedimento del Presidente, la riunione sarà convocata e presieduta dall'Amministratore Delegato o, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione può anche essere richiesta da almeno due Consiglieri o dal Collegio Sindacale.

Tale richiesta dovrà contenere l'indicazione specifica dell'argomento da trattare in adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione dovrà essere fatta per lettera raccomandata, per telegramma, telefax, posta elettronica o posta elettronica certificata. In ogni caso l'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione degli argomenti da trattare nell'adunanza consiliare e dovrà essere inviato almeno cinque giorni prima della convocazione stessa se questa è fatta con lettera raccomandata e due giorni prima se a mezzo telegramma, telefax, posta elettronica o posta elettronica certificata.

L'avviso di convocazione è trasmesso negli stessi tempi e modalità ai Sindaci.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito anche in assenza di formale convocazione qualora siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i Sindaci effettivi.

Le adunanze del Consiglio e le relative deliberazioni sono valide con la maggioranza assoluta degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano dai verbali redatti nei modi previsti dalla legge e sottoscritti dal Presidente della riunione e dal Segretario.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Qualora vengano a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, **con altri Amministratori designati con le medesime modalità con le quali sono stati designati gli Amministratori venuti a mancare.**

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione di norma hanno luogo presso la sede sociale, ma possono anche avere luogo altrove, purché in Italia.

Il Presidente provvede a convocare le adunanze del Consiglio e le presiede. In assenza o impedimento del Presidente, la riunione sarà convocata e presieduta dall'Amministratore Delegato o, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione può anche essere richiesta da almeno due Consiglieri o dal Collegio Sindacale.

Tale richiesta dovrà contenere l'indicazione specifica dell'argomento da trattare in adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione dovrà essere fatta per lettera raccomandata, per telegramma, telefax, posta elettronica o posta elettronica certificata. In ogni caso l'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione degli argomenti da trattare nell'adunanza consiliare e dovrà essere inviato almeno cinque giorni prima della convocazione stessa se questa è fatta con lettera raccomandata e due giorni prima se a mezzo telegramma, telefax, posta elettronica o posta elettronica certificata.

L'avviso di convocazione è trasmesso negli stessi tempi e modalità ai Sindaci.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito anche in assenza di formale convocazione qualora siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i Sindaci effettivi.

Le adunanze del Consiglio e le relative deliberazioni sono valide con la maggioranza assoluta degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano dai verbali redatti nei modi previsti dalla legge e sottoscritti dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Art. 13 - Poteri dell'Organo Amministrativo

L'organo amministrativo è investito di ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e provvede a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dallo Statuto, all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno dei suoi componenti nei limiti di cui all'art. 2381 cod. civ., **salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove autorizzata dall'Assemblea ai sensi delle normative vigenti in tema di società "in house" e del presente Statuto.**

La delega si intende conferita con facoltà di nomina e di revoca di Procuratori Speciali per singoli affari o gruppi di affari e con l'obbligo di riferire al Consiglio delle attività svolte in forza della delega stessa.

Il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Delegato (quest'ultimo ove nominato **e nell'ambito dei poteri delegati**), ha inoltre facoltà di conferire per determinati atti o categorie di atti, procure speciali al Direttore Generale (**ove nominato**), ai Dirigenti, ai Funzionari ed anche a terzi.

Sono comunque di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili i poteri relativi a:

- a) predisposizione degli atti di programmazione, dei piani di investimento e dei piani di assunzione del personale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- b) le eventuali variazioni dello Statuto da proporre all'Assemblea;
- c) le decisioni inerenti all'assunzione di partecipazioni da parte della società in enti, istituti, organismi e società e la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa;
- d) **locazione di beni immobili e brevetti;**
- e) prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti;
- f) assunzioni di mutui.

I poteri dell'Amministratore Unico sono determinati dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Unico, è tenuto, inoltre, a sottoporre annualmente

Art. 13 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e provvede a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dallo Statuto, all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi componenti nei limiti di cui all'art. 2381 cod. civ. **e del presente Statuto.** La delega si intende conferita con facoltà di nomina e di revoca di Procuratori Speciali per singoli affari o gruppi di affari e con l'obbligo di riferire al Consiglio delle attività svolte in forza della delega stessa.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato (quest'ultimo ove nominato **e fermo restando quanto al successivo art. 15**), hanno inoltre facoltà di conferire per determinati atti o categorie di atti, procure speciali al Direttore Generale, ai Dirigenti, ai Funzionari ed anche a terzi. Sono comunque di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili i poteri relativi a:

- a) predisposizione degli atti di programmazione, dei piani di investimento e dei piani di assunzione del personale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- b) le eventuali variazioni dello Statuto da proporre all'Assemblea;
- c) le decisioni inerenti all'assunzione di partecipazioni da parte della società in enti, istituti, organismi e società e la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa;
- d) **alienazione, compravendita, locazione e permuta** di beni immobili e brevetti;
- e) prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti;
- f) assunzioni di mutui.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto, inoltre, a sottoporre annualmente all'approvazione

all'approvazione dell'Assemblea dei soci il bilancio di previsione annuale nei termini previsti **dalla normativa vigente.**

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare un Direttore Generale determinandone i poteri e gli emolumenti. In tal caso, le disposizioni di legge che regolano la responsabilità degli Amministratori si applicano anche al Direttore Generale. Il Direttore Generale è nominato per un periodo fino ad un massimo di 3 (tre) anni ed è rinnovabile. Il Direttore Generale è responsabile della gestione degli affari di ordinaria amministrazione e sovrintende a tutti i servizi; gli è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, l'approvazione delle procedure di funzionamento, la direzione del personale della società e l'adozione dei relativi provvedimenti. In particolare, dà attuazione al budget approvato dal Consiglio di Amministrazione ed indirizza e coordina l'attività dei responsabili delle diverse aree funzionali della società. Il Consiglio di Amministrazione può anche attribuire puntuali poteri al Direttore Generale, rilasciando anche procure speciali per determinati atti o categorie di atti, e individuare ulteriori compiti che dovranno essere svolti dal medesimo.

Art. 14 Il Presidente

La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio, salvo quanto previsto all'art. 13, spetta **all'Amministratore Unico o, in caso di organo collegiale, disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, (quest'ultimo ove nominato e nell'ambito dei poteri delegati).**

Agli altri Amministratori e al Direttore Generale, ove nominato, compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri attribuiti dal presente Statuto o dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori.

E' esclusa l'attivazione della carica di Vice Presidente .

dell'Assemblea dei soci il bilancio di previsione annuale nei termini previsti **dal Codice Civile.**

Art. 14 Il Presidente

La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio, salvo quanto previsto all'art. 13, spetta disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, **se nominato, o all'Amministratore Unico.**

Agli altri Amministratori e al Direttore Generale, ove nominato, compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri attribuiti dal presente Statuto o dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine dei giorno **di concerto con l'Amministratore Delegato,** ove nominato, e ne coordina i lavori.

Art. 15 - Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare un Amministratore Delegato, determinandone i poteri e contestualmente gli emolumenti.

Il Consiglio di Amministrazione conferisce all'Amministratore Delegato, con apposita deliberazione, tutti o alcuni dei poteri e responsabilità che lo statuto riserva al Consiglio stesso, nel rispetto dello Statuto medesimo e della legge.

Il Consiglio di Amministrazione, con proprio atto motivato, può revocare la nomina di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 15 - Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare un Amministratore Delegato, determinandone i poteri e contestualmente gli emolumenti.

In caso di nomina dell'Amministratore Delegato le deleghe di cui al secondo comma dell'articolo 13 possono essere attribuite soltanto all'Amministratore Delegato stesso.

Il Consiglio di Amministrazione conferisce all'Amministratore Delegato, con apposita deliberazione, tutti o alcuni dei poteri e responsabilità che lo statuto riserva al Consiglio stesso, nel rispetto dello statuto medesimo e della legge.

Il Consiglio di Amministrazione, con proprio atto motivato, può revocare la nomina di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 16 – Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione, nel caso di non attivazione della figura dell'Amministratore Delegato, nomina un Direttore Generale determinandone i poteri e gli emolumenti.

Le disposizioni di legge che regolano la responsabilità degli Amministratori si applicano anche al Direttore Generale.

Il Direttore Generale in carica per un periodo di anni 3 (tre) rinnovabili.

Il Direttore Generale è responsabile della gestione degli affari di ordinaria amministrazione e sovrintende a tutti i servizi; gli è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, l'approvazione delle procedure di funzionamento, la direzione del personale della società e l'adozione dei relativi provvedimenti. In particolare, dà attuazione al budget approvato dal Consiglio di Amministrazione ed indirizza e coordina l'attività dei responsabili delle diverse aree funzionali della società.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire puntuali poteri al Direttore Generale, rilasciando anche procure speciali per determinati atti o categorie di atti, e individuare ulteriori compiti che dovranno essere svolti dal medesimo.

Art. 16 - Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati dall'Assemblea degli Azionisti. I Sindaci effettivi e supplenti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

I membri del Collegio Sindacale restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale può riunirsi anche in **audioconferenza o audiovideoconferenza**, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, esaminare e ricevere documenti ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 17 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione secondo quanto sarà determinato dall'Assemblea Ordinaria.

L'assemblea che nomina il revisore o la società di revisione ne stabilisce il compenso.

Art. 18 - Controllo analogo

La Società opera secondo le modalità proprie degli affidamenti rispondenti al modulo "in house providing" e pertanto i soci, solo pubblici, esercitano sulla società, congiuntamente tra loro, un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici o servizi. Tale controllo è esercitato sia attraverso le attribuzioni demandate dal presente statuto all'Assemblea, sia attraverso l'esercizio, mediante apposita struttura denominata Comitato di Controllo, di poteri ispettivi, richiesta di documenti e/o chiarimenti, ovvero altri strumenti idonei previsti nel contratto di servizio.

Art. 17 - Collegio sindacale

Il Collegio dei Sindacale composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati dall'Assemblea degli Azionisti **e designati dal Comune di Firenze ai sensi degli artt. 2449 e 2450 Codice Civile**. I Sindaci effettivi e supplenti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

I membri del Collegio Sindacale restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale può riunirsi anche in **videoconferenza o teleconferenza**, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, esaminare e ricevere documenti ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 18 - Controllo contabile

Il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale, ovvero da un Revisore o da una società di Revisione secondo quanto sarà determinato dall'Assemblea Ordinaria.

Art. 19 - Controllo analogo

I soci pubblici titolari dell'intero capitale sociale, esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici o servizi, sia attraverso l'esercizio delle attribuzioni demandate dal presente Statuto all'Assemblea, sia attraverso l'esercizio, mediante apposita struttura designata nel regolamento sul sistema dei controlli interni, di poteri ispettivi, richiesta di documenti e/o chiarimenti, ovvero altri strumenti idonei previsti nel contratto di servizio. Allo scopo di agevolare l'esercizio delle funzioni di indirizzo, la vigilanza ed il controllo economico-finanziario da parte dei

Il Comitato risulta composto da un rappresentante per ciascun socio, individuato nel legale rappresentante di ciascun azionista o suo delegato. Ciascuna amministrazione provvede alla nomina (e/o sostituzione) del proprio componente di riferimento nel Comitato comunicandolo all'Assemblea dei soci.

Le modalità di funzionamento del Comitato di Controllo sono stabilite con proprio regolamento.

Il Comitato, fermi restando i principi generali che governano il funzionamento della società per azioni in materia di amministrazione e controllo e senza che ciò determini esclusione dei diritti e degli obblighi del diritto societario, esercita le funzioni di indirizzo strategico e di controllo nei confronti degli organi societari ai fini dell'esercizio del controllo analogo e congiunto sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto da parte degli enti locali soci, in conformità a quanto previsto dall'oggetto sociale e, in particolare, è titolare delle funzioni definite di seguito:

- contribuisce a definire le linee guida, gli indirizzi, gli obiettivi, le priorità, i piani e le direttive vincolanti per l'operatività della società;
- controlla e sovrintende, ai fini del controllo congiunto e analogo, l'attuazione da parte dell'Organo amministrativo degli indirizzi, obiettivi, priorità, piani della Società emanati dai soci, prescrivendo, in caso di accertata difformità, le misure atte a garantirne l'attuazione.

Allo scopo di agevolare l'esercizio delle funzioni di indirizzo, la vigilanza ed il controllo economico-finanziario da parte dei Soci, la Società adotta procedure di pianificazione e programmazione annuale e pluriennale e di rendicontazione e consuntivazione secondo i tempi e le modalità coerenti alle esigenze degli strumenti di programmazione e di controllo dei Soci medesimi.

La società trasmette al Comitato di Controllo preliminarmente alla definitiva approvazione degli stessi da parte degli organi competenti, i seguenti documenti:

- il piano industriale, il piano economico annuale previsionale delle attività (budget) dal quale risultino evidenziati i costi annuali preventivati nei vari settori o aree di

Soci, la Società adotta procedure di pianificazione e programmazione annuale e pluriennale e di rendicontazione e consuntivazione secondo i tempi e le modalità coerenti alle esigenze degli strumenti di programmazione e di controllo dei Soci medesimi.

Le funzioni di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo dell'operato della Società, nell'espletamento delle attività ed esercizio dei servizi affidati, debbono assicurare che i livelli e le condizioni di erogazione dei servizi, anche con riferimento a standard quali-quantitativi, siano conformi al contratto di servizio e/o relativi disciplinari, alla carta dei servizi e comunque adeguati alle esigenze dei cittadini e degli altri utenti. Il contratto di servizio prevede sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali previsti nel contratto e/o nei disciplinari.

attività, i costi generali della società e gli obiettivi che si intende perseguire e le linee di sviluppo dei servizi, il programma pluriennale degli investimenti e tutti gli eventuali altri documenti di tipo programmatico;

- i bilanci d'esercizio con la nota integrativa, la relazione sulla gestione, la relazione sul governo societario, la relazione del Collegio sindacale e del Revisore dei conti;
- le deliberazioni che comportino un indebitamento superiore al 50% del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.
- tutta la ulteriore documentazione e gli specifici rapporti, relazioni eventualmente richiesti dal Comitato di Controllo.

L'organo amministrativo e il Collegio Sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano loro richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo ente pubblico su ciascun servizio da esso affidato alla società.

La mancata ottemperanza agli indirizzi espressi dai soci attraverso il Comitato di Controllo configura ipotesi di revoca per giusta causa per quanto al terzo comma dell'articolo 2383 del Codice Civile.

TITOLO IV
ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 19 - Bilancio, utili e dividendo

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, nei termini e nei modi di legge, alla redazione del bilancio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione. Almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea ordinaria e finché sia approvato il bilancio con la relazione sarà sottoposto all'esame dei Sindaci.

Almeno quindici giorni prima dell'Assemblea il bilancio stesso e la relazione del Consiglio di Amministrazione dovranno essere depositati presso

TITOLO IV
ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 20 - Bilancio, utili e dividendo

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, nei termini e nei modi di legge, alla redazione del bilancio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione. Almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea ordinaria e finché sia approvato il bilancio con la relazione sarà sottoposto all'esame dei Sindaci.

Almeno quindici giorni prima dell'Assemblea il bilancio stesso e la relazione del Consiglio di Amministrazione dovranno essere depositati

FUSIONE
SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY SPA – LINEA COMUNE SPA

<p>la sede sociale unitamente alla relazione dei Sindaci ed ivi tenuti a disposizione dei Soci.</p> <p>La Società potrà costituire un fondo di riserva per l'eventuale acquisto di azioni proprie.</p> <p style="text-align: center;">Art. 20 - Scioglimento e liquidazione</p> <p>La proroga, lo scioglimento e la liquidazione della Società, sono regolati dalle norme di Legge.</p> <p style="text-align: center;">Art. 21 - Controversie e disposizioni finali</p> <p>Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i Soci ovvero tra i Soci e la Società od in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente Statuto è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.</p> <p>Per tutto ciò che non è contemplato nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre norme vigenti nella legislazione italiana.</p>	<p>presso la sede sociale unitamente alla relazione dei Sindaci ed ivi tenuti a disposizione dei Soci.</p> <p>Gli utili netti, risultanti dal bilancio regolarmente approvato sono ripartiti come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il 5% al fondo di riserva legale, fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; - la quota residua sarà ripartita tra i Soci in proporzione alle rispettive partecipazioni salvo diversa deliberazione dell'assemblea in sede di approvazione del bilancio cui tali utili netti si riferiscono. <p>La Società potrà costituire un fondo di riserva per l'eventuale acquisto di azioni proprie.</p> <p style="text-align: center;">Art. 21 - Scioglimento e liquidazione</p> <p>La proroga, lo scioglimento e la liquidazione della Società, sono regolati dalle norme di Legge.</p> <p style="text-align: center;">Art. 22 - Controversie e disposizioni finali</p> <p>Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i Soci ovvero tra i Soci e la Società od in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente Statuto è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.</p> <p>Per tutto ciò che non è contemplato nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre norme vigenti nella legislazione italiana.</p>
---	--

La modifica statutaria della Silfi S.p.a. avrà efficacia con decorrenza alla data di efficacia giuridica della Fusione ex articolo 2504-bis, secondo comma, del Codice Civile.

La fusione avrà efficacia nei confronti dei terzi dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si produrranno gli effetti giuridici.

Ai fini contabili e fiscali le operazioni delle società incorporate saranno imputate al bilancio della incorporante a decorrere dal primo giorno dell'esercizio sociale nel quale si produrranno gli effetti giuridici della fusione che, nei confronti dei terzi, decorreranno dalla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 c.c. o, a scelta della società, da data successiva da indicare

e gli effetti contabili decorreranno dal 1° gennaio 2019. Ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 172 del DPR 917/1986, gli effetti della fusione decorreranno dalla medesima data.

La Fusione, sottoposta all'approvazione dei soci delle Società Partecipanti, prevede il trasferimento alla Silfi spa di tutte le situazioni soggettive giuridiche, tanto attive quanto passive, afferenti i patrimoni delle Società Incorporande trasferiti mediante fusione, assumendo quindi la società obiettivo tutti i diritti, ragioni, obblighi, impegni ad essi relativi.

Gli esperti hanno verificato che il piano è stato redatto prendendo a riferimento i Principi Contabili Internazionali IAS- IFRS

– Profilo giuridico della fusione

Sotto il profilo giuridico la fusione – effettuata anche in attuazione dei “Piani operativi di razionalizzazione delle società e partecipazioni del Comune di Firenze” approvati tra il 2015 e il 2018 – si attuerà mediante l'incorporazione della società LINEA COMUNE Spa nella società SILFI Spa la quale, alla data di effetto della fusione, subentrerà in tutti i diritti ed obbligazioni della società incorporanda che quindi si estinguerà.

Tali società non sono sottoposte a procedure concorsuali, non si trovano in stato di liquidazione né in condizioni ostative alla fusione.

La società incorporante SILFI Spa, non possiede partecipazioni nella società incorporanda LINEA COMUNE Spa, né, viceversa, l'incorporanda le possiede nell'incorporante.

Entrambe le società partecipanti alla fusione non detengono azioni proprie alla data di redazione del presente del Progetto.

Il presente procedimento di fusione per incorporazione non si avvarrà delle semplificazioni procedurali consentite dal Codice Civile al fine di garantire una opportuna maggiore trasparenza degli atti dato il rilevante interesse pubblico coinvolto.

La fusione per incorporazione avverrà, ai sensi dell'art. 2501-quater del Codice Civile, sulla base delle situazioni patrimoniali riferite al 30 giugno 2018 approvate, rispettivamente, dal Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 31 luglio 2018 per l'incorporante SILFI Spa e dal Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 1° agosto 2018 per l'incorporanda LINEA COMUNE Spa.

Dalla data di riferimento delle situazioni patrimoniali ad oggi non sono intervenuti fatti di particolare rilievo tali da modificare in maniera sostanziale la posizione patrimoniale e finanziaria delle due società partecipanti alla fusione.

Il Progetto, la presente Relazione congiunta degli Organi amministrativi e la relazione degli Esperti comuni ad entrambe le società (la cui nomina è stata richiesta congiuntamente dalle società partecipanti, ex art. 2501-sexies del Codice Civile), unitamente agli altri documenti previsti dall'art. 2501-septies, sono depositati in data odierna presso la sede della società e resteranno a disposizione dei soci per tutto il periodo precedente alla data dell'assemblea che sarà chiamata a deliberare in merito alla fusione ex art. 2502.

Successivamente alle delibere delle società partecipanti alla fusione sarà redatto l'Atto pubblico di fusione nei termini previsti dall'art. 2503 c.c.

Si dà inoltre atto che:

- L'art. 172, c. 7 del Tuir disciplina, con finalità antielusive, le condizioni alle quali è consentito il riporto delle perdite in occasione di operazioni straordinarie quali le fusioni societarie. Allo scopo di contrastare il fenomeno del commercio delle c.d. "bare fiscali", il legislatore ha condizionato il riporto delle perdite ante fusione al rispetto di determinati parametri qualitativi e quantitativi in capo alle società cui le perdite si riferiscono, tra cui il c.d. "test di vitalità".

- Lo scopo del test è di verificare che la società fusa o incorporata non sia stata volutamente depotenziata nel periodo precedente alla fusione.

Nel caso esaminato NON VI SONO perdite della società incorporata, di cui si chieda il riporto. Sulla base della documentazione esaminata e delle procedure sopra indicate, e tenuto conto della natura e della portata del presente incarico, si ritiene – anche sulla base delle indicazioni dei consulenti delle società – che il metodo di valutazione adottato dagli amministratori sia adeguato, e che nella circostanza non debba essere considerato irragionevole né arbitrario e correttamente applicato ai fini della determinazione del rapporto di cambio delle azioni così come riportato nel progetto di fusione.

Gli esperti

Dott. Leonardo Focardi

Dott.ssa Maria Lucetta Russotto